SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013.

Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 di autorizzazione all'emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma delle carte-valori postali commemorative e celebrative autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*u)* francobolli commemorativi di Rita Levi-Montalcini;

v) francobolli celebrativi del Pontificato di Sua Santità Francesco.».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 104

13A05024

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2013.

Sostituzione di un componente dell'Ufficio elettorale centrale per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (elezioni previste per il 23 giugno 2013).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, secondo cui il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei Deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Visto l'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 il quale stabilisce che il Ministro delle finanze indice le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e istituisce l'Ufficio elettorale centrale;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 luglio 2002, n. 184, recante modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2013 che ha indetto le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per il giorno 23 giugno 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 marzo 2013 di nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale centrale per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Considerato che il dott. Giuseppe Di Martino in data 29 aprile 2013 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del predetto Ufficio;

Vista la nota prot. n. 6377 del 30 aprile 2013 con la quale il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha comunicato la disponibilità del dott. Mario Carotenuto a sostituire il dott. Di Martino nell'incarico di componente dell'Ufficio elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Mario Carotenuto, giudice della Commissione tributaria provinciale di Roma è nominato componente dell'Ufficio elettorale centrale, di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 19 luglio 2002, n. 184, in sostituzione del dott. Giuseppe Di Martino.

Roma, 5 giugno 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A05118

DECRETO 7 giugno 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al

medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 78.790 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 giugno 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 364 giorni con scadenza 13 giugno 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi arti. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 giugno 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 giugno 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A05114

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2013.

Variazione per il progetto DM 19447 Lab. 2 presentato, ai sensi dell'art. 12 del decreto 593/2000, a fronte del Bando Laboratori Pubblico - Privati.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 16 maggio 2008, istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 - recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina dei componenti del Comitato, di cui all'art. 7, comma 21, del predetto decreto legislativo n. 297, e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)», registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003 n. 274;

Visto il decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 602/Ric. pubblicato nella *G.U.* n. 68 del 23 marzo 2005, recante: «Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione per la realizzazione e/o il potenziamento di laboratori pubblico-privati nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia» (di seguito «bando laboratori pubblico-privati»);

Visto il decreto direttoriale 30 novembre 2006, n. 2626/Ric. pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 17 alla *G.U.* n. 20 del 25 gennaio 2007, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso al finanziamento il progetto DM19447 di ricerca dal titolo «Progetto di un Laboratorio pubblico privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica da fonte solare (SOLAR)» e di formazione dal titolo «Formazione avanzata per tecnici specializzati», afferente al Laboratorio 2, beneficiari: Ansaldo Ricerche S.p.A., C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche IMM - Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, COG di Colucci G.& G. S.r.l., Costruzioni Solari S.r.l., Politecnico di Bari Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, Shap S.p.A. Solar Heat and Power, STC S.r.l. Software, Technologies & Constructions, TCT S.r.l., Turboden S.r.l., Università degli Studi di Catania D.I.I.M. – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica e Università degli Studi di Lecce (ora Università del Salento);

Visto il contratto di finanziamento stipulato in data 29 ottobre 2009 tra l'Istituto convenzionato Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e i soggetti proponenti;

Visti i decreti direttoriali n. 235/Ric. del 23 marzo 2009 e n. 227/Ric. del 15 maggio 2012 di variazione al sopra citato D.D. n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006;

Viste le note del 14.06.2012 e del 18.06.2012 con le quali i co-proponenti, facendo seguito alla riunione tenutasi il 07.06.2012 presso il MIUR, COG S.r.l. e Shap R&D S.r.l. hanno espresso la propria rinuncia al proseguimento delle attività relative al progetto DM 19447;

Vista la nota dell'Università degli Studi del Salento, avanzata in nome e per conto di tutti i proponenti, del 18.07.2012, prot. MIUR n. 5005 del 06.08.2012, con la quale è stata richiesta una rimodulazione del progetto che prevede modifiche della ripartizione dei costi per voci di spesa;

Acquisiti, al riguardo delle suindicate variazioni progettuali, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti ministeriali e dall'Istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato, FAR ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, nella seduta del 16.10.2012 che, in ordine alle sopra citate variazioni, ha dato mandato all'ufficio di richiedere agli esperti scientifici incaricati delle valutazioni in itinere e all'istituto convenzionato un supplemento istruttorio al fine di poter formulare il proprio parere finale;

Acquisiti, in merito alla richiesta avanzata dal Comitato, i supplementi istruttori effettuati dagli esperti ministeriali e dall'Istituto convenzionato, che l'ufficio ha trasmesso al comitato nella seduta del 7 novembre 2012 ai fini della valutazione complessiva finale;

Tenuto conto del parere espresso dal Comitato FAR, ex art. 7 comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 07.11.2012, in ordine alla rinuncia dei soci Shap R&D S.r.l. e COG S.r.l., al subentro dell'Università del Salento e alla conseguente rimodulazione dei costi e delle attività, nonché all' ammontare dei costi rendicontati dal co-proponente COG S.r.l. fino alla data del 31.12.2011;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi di spesa e del relativo finanziamento deliberato per il progetto;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione del citato decreto direttoriale n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006, successivamente modificato con D.D. n. 235/Ric. del 23 marzo 2009 e 227/Ric. del 15 maggio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti contraenti, C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche - IMM Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, Costruzioni Solari S.r.l., Politecnico di Bari - Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica, STC S.r.l. Science, Technology & Consulting, TCT S.r.l., Turboden S.r.l., Università degli Studi di Catania D.I.I.M. – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica e Università del Salento, sono autorizzati, nell'ambito del sotto riportato progetto, alle variazioni indicate nelle premesse, relativamente:

al subentro dell'Università del Salento e alla conseguente rimodulazione delle attività e dei costi del progetto di ricerca e rideterminazione dell'importo complessivo pari a € 12.369.482,00, a seguito di rinuncia da parte dei soggetti COG S.r.l. e Shap R&D S.r.l.;

al riconoscimento dei costi per le attività svolte dal co-proponente COG S.r.l. fino al 31.12.2011, fatta salva una diversa articolazione delle voci di spesa, a seguito delle prescritte verifiche, ovvero il minor costo che dovesse risultare all'esito delle stesse per effetto di stralci di costi.

DM19447 – Laboratorio 2 Bando Laboratori Pubblico Privati

Titolo Ricerca: «Progetto di un Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo della generazione diffusa di potenza elettrica da fonte solare (SOLAR)»

Titolo Formazione: «Formazione avanzata per tecnici specializzati».

2. Forme, misure, modalità e condizioni sono riportate nelle schede allegate al presente Decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'impegno assunto con il Decreto Direttoriale n. 2626/Ric. del 30.11.2006, come successivamente modificato con D.D. n. 235/Ric. del 23.03.2009 e n. 227/Ric. del 15.05.2012, relativamente al progetto DM19447, a seguito delle variazioni autorizzate risulta pertanto pari a euro 11.416.644,00 di cui euro 9.103.958,90 nella forma di contributo nella spesa e euro 2.312.685,10 nella forma di credito agevolato.

2. Restano fermi i termini del finanziamento di cui all'art. 2. comma 4 del Decreto Direttoriale n. 2626/Ric. del 30 novembre 2006.

3. Restano ferme tutte le altre disposizioni, condizioni e modalità del predetto Decreto Direttoriale n. 2626/Ric. del 30.11.2006, come successivamente modificato con Decreto Direttoriale n. 235/Ric. del 23.03.2009 e n. 227/Ric. del 15.05.2012.

4. L'Istituto Convenzionato MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui ai citati decreti n. 2626/Ric del 30.11.2006, n. 235/Ric. del 23.03.2009 e n. 227/Ric. del 15.05.2012.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 180

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Generalità del Progetto

• Domanda: DM19447 del 16/05/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo:
PROGETTO DI UN LABORATORIO PUBBLICO-PRIVATO PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE NEL CAMPO DELLA GENERAZIONE DIFFUSA DI POTENZA ELETTRICA DA FONTE SOLARE (SOLAR)

Inizio Attività: 01/07/2008

Durata mesi: 66

• Progetto di Formazione

Titolo:
FORMAZIONE AVANZATA PER TECNICI SPECIALIZZATI

Inizio Attività: 01/07/2009

Durata mesi: 36

• Beneficiari

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI
CATANIA - (CT)

COG SRL A SOCIO UNICO
LECCE - (LE)

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.
CAVALLINO - (LE)

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
BARI - (BA)

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)
MESAGNE - (BR)

TCT SRL
BRINDISI - (BR)

TURBODEN S.R.L.
BRESCIA - (BS)

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA
CATANIA - (CT)

UNIVERSITA` DEL SALENTO
LECCE - (LE)

• Costo Totale	€ 13.866.024,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 12.369.482,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ -
- di cui attività di Formazione	€ 1.496.542,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	4.548.993	-	-	-	-	-	4.548.993
Spese generali	2.740.070	-	-	-	-	-	2.740.070
Attrezzature	1.376.528	-	-	-	-	-	1.376.528
Consulenze	708.664	-	-	-	-	-	708.664
Prestazioni di terzi	1.462.000	-	-	-	-	-	1.462.000
Beni immateriali	195.000	-	-	-	-	-	195.000
Materiali	1.338.227	-	-	-	-	-	1.338.227
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	12.369.482	-	-	-	-	-	12.369.482
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	12.369.482	-	-	-	-	-	12.369.482

Nessun Costo di Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	103.207	-	-	-	-	-	103.207
Spese trasferta personale	50.920	-	-	-	-	-	50.920
Altre spese correnti	77.156	-	-	-	-	-	77.156
Strumenti e attrezzature	170.678	-	-	-	-	-	170.678
Costi dei servizi di consulenza	346.310	-	-	-	-	-	346.310
Subtotale	748.271	-	-	-	-	-	748.271
Costo personale per i partecipanti alla form.	748.271	-	-	-	-	-	748.271
Totale	1.496.542	-	-	-	-	-	1.496.542

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	7.607.416,90	-	-	-	-	7.607.416,90
Credito Agevolato Fino a € (*)	2.312.685,10	-	-	-	-	2.312.685,10

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	1.496.542,00	-	-	-	-	1.496.542,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	7.607.416,90	1.496.542,00	9.103.958,90
Credito Agevolato fino a €	2.312.685,10	-	2.312.685,10
TOTALE	9.920.102,00	1.496.542,00	

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	348.000	-	-	-	-	-	348.000
Spese generali	208.800	-	-	-	-	-	208.800
Attrezzature	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	94.000	-	-	-	-	-	94.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	750.800	-	-	-	-	-	750.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	750.800	-	-	-	-	-	750.800

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IMM ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	525.560,00	-	-	-	-	525.560,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	525.560,00	-	525.560,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	525.560,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COG SRL A SOCIO UNICO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	5.993	-	-	-	-	-	5.993
Spese generali	15.270	-	-	-	-	-	15.270
Attrezzature	1.528	-	-	-	-	-	1.528
Consulenze	36.664	-	-	-	-	-	36.664
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	227	-	-	-	-	-	227
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	59.682	-	-	-	-	-	59.682
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	59.682	-	-	-	-	-	59.682

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COG SRL A SOCIO UNICO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COG SRL A SOCIO UNICO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	26.856,90	-	-	-	-	26.856,90
Credito Agevolato fino a Euro	32.825,10	-	-	-	-	32.825,10

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	26.856,90	-	26.856,90
Credito Agevolato fino a €	32.825,10	-	32.825,10
TOTALE	59.682,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	140.000	-	-	-	-	-	140.000
Spese generali	84.000	-	-	-	-	-	84.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	80.000	-	-	-	-	-	80.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	354.000	-	-	-	-	-	354.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	354.000	-	-	-	-	-	354.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab

DM19447

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

COSTRUZIONI SOLARI S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	159.300,00	-	-	-	-	159.300,00
Credito Agevolato fino a Euro	194.700,00	-	-	-	-	194.700,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	159.300,00	-	159.300,00
Credito Agevolato fino a €	194.700,00	-	194.700,00
TOTALE	354.000,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	105.000	-	-	-	-	-	105.000
Spese generali	63.000	-	-	-	-	-	63.000
Attrezzature	36.000	-	-	-	-	-	36.000
Consulenze	22.000	-	-	-	-	-	22.000
Prestazioni di terzi	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	110.000	-	-	-	-	-	110.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	344.000	-	-	-	-	-	344.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	344.000	-	-	-	-	-	344.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

POLITECNICO DI BARI DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	240.800,00	-	-	-	-	240.800,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	240.800,00	-	240.800,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	240.800,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	240.000	-	-	-	-	-	240.000
Spese generali	144.000	-	-	-	-	-	144.000
Attrezzature	4.000	-	-	-	-	-	4.000
Consulenze	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Prestazioni di terzi	63.000	-	-	-	-	-	63.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	43.000	-	-	-	-	-	43.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	594.000	-	-	-	-	-	594.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	594.000	-	-	-	-	-	594.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

STC S.R.L. SCIENCE,TECHNOLOGY & CONSULTING STC S.R.L. (SEDE DI MESAGNE)

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	267.300,00	-	-	-	-	267.300,00
Credito Agevolato fino a Euro	326.700,00	-	-	-	-	326.700,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	267.300,00	-	267.300,00
Credito Agevolato fino a €	326.700,00	-	326.700,00
TOTALE	594.000,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TCT SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	402.000	-	-	-	-	-	402.000
Spese generali	241.200	-	-	-	-	-	241.200
Attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Consulenze	100.000	-	-	-	-	-	100.000
Prestazioni di terzi	46.000	-	-	-	-	-	46.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	206.000	-	-	-	-	-	206.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	1.015.200	-	-	-	-	-	1.015.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	1.015.200	-	-	-	-	-	1.015.200

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TCT SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TCT SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	456.840,00	-	-	-	-	456.840,00
Credito Agevolato fino a Euro	558.360,00	-	-	-	-	558.360,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	456.840,00	-	456.840,00
Credito Agevolato fino a €	558.360,00	-	558.360,00
TOTALE	1.015.200,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TURBODEN S.R.L.

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	645.000	-	-	-	-	-	645.000
Spese generali	387.000	-	-	-	-	-	387.000
Attrezzature	150.000	-	-	-	-	-	150.000
Consulenze	250.000	-	-	-	-	-	250.000
Prestazioni di terzi	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Beni immateriali	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Materiali	500.000	-	-	-	-	-	500.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	2.182.000	-	-	-	-	-	2.182.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.182.000	-	-	-	-	-	2.182.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	103.207	-	-	-	-	-	103.207
Spese trasferta personale	50.920	-	-	-	-	-	50.920
Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	346.310	-	-	-	-	-	346.310
Subtotale	500.437	-	-	-	-	-	500.437
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	500.437	-	-	-	-	-	500.437

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TURBODEN S.R.L.

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

TURBODEN S.R.L.

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	981.900,00	-	-	-	-	981.900,00
Credito Agevolato fino a Euro	1.200.100,00	-	-	-	-	1.200.100,00

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	500.437	-	-	-	-	500.437
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	981.900,00	500.437,00	1.482.337,00
Credito Agevolato fino a €	1.200.100,00	-	1.200.100,00
TOTALE	2.182.000,00	500.437,00	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	270.000	-	-	-	-	-	270.000
Spese generali	161.000	-	-	-	-	-	161.000
Attrezzature	190.000	-	-	-	-	-	190.000
Consulenze	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Prestazioni di terzi	45.000	-	-	-	-	-	45.000
Beni immateriali	25.000	-	-	-	-	-	25.000
Materiali	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	716.000	-	-	-	-	-	716.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	716.000	-	-	-	-	-	716.000

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI CATANIA D.I.I.M - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E MECCANICA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	501.200,00	-	-	-	-	501.200,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	501.200,00	-	501.200,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	501.200,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	2.393.000	-	-	-	-	-	2.393.000
Spese generali	1.435.800	-	-	-	-	-	1.435.800
Attrezzature	875.000	-	-	-	-	-	875.000
Consulenze	130.000	-	-	-	-	-	130.000
Prestazioni di terzi	1.100.000	-	-	-	-	-	1.100.000
Beni immateriali	120.000	-	-	-	-	-	120.000
Materiali	300.000	-	-	-	-	-	300.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	6.353.800	-	-	-	-	-	6.353.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	6.353.800	-	-	-	-	-	6.353.800

Nessun costo di sviluppo precompetitivo

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	-	-	-
Spese trasferta personale	-	-	-	-	-	-	-
Altre spese correnti	77.156	-	-	-	-	-	77.156
Strumenti e attrezzature	170.678	-	-	-	-	-	170.678
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	247.834	-	-	-	-	-	247.834
Costo personale per i partecipanti alla form.	748.271	-	-	-	-	-	748.271
Totale	996.105	-	-	-	-	-	996.105

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/lab DM19447

UNIVERSITA` DEL SALENTO

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	4.447.660,00	-	-	-	-	4.447.660,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Nessuna agevolazione per lo Sviluppo Precompetitivo

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	996.105	-	-	-	-	996.105
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	4.447.660,00	996.105,00	5.443.765,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	4.447.660,00	996.105,00	

13A04975

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 maggio 2013.

Proroga del decreto 21 giugno 2012, recante l'equiparazione di velivolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 746 e 748, comma secondo, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

Visto il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la legge 18 marzo 2008, n. 71, recante la ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che, in particolare, assegna al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità per lo svolgimento dell'attività di volo militare che con essi si svolge;

Visto il certificato di aeronavigabilità relativo al velivolo Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, di proprietà della società Lockheed Martin Corporation, in uso all'Aeronautica militare in forza del rinnovo, per un ulteriore anno, del contratto n. 2559 USA del 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato il citato velivolo;

Visto il documento Lockheed Martin Corporation con il quale la stessa accetta che l'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, sia considerato per la vigenza del citato contratto n. 2559 USA, aeromobile di Stato italiano;

Visto il messaggio ENAC, protocollo n. 50911/ETA del 20 aprile 2012 che autorizza l'attività di volo in Italia dell'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX;

Vista la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento (CE) n. 785/2004, n. SIHL 1-554S (Liability)/ AW11812 (Hull) del 1° giugno 2012, relativa al citato aeromobile;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti alle tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 2012, n. 225, recante l'equiparazione del velivolo Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX ad aeromobile di Stato a decorrere dal 16 aprile 2012 e fino 16 aprile 2013, ai sensi dell'art. 746 del codice della navigazione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

Vista la richiesta del Ministero della difesa di prorogare l'equiparazione del velivolo Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del Codice della navigazione per un ulteriore anno fino al 16 aprile 2014, periodo in cui lo stesso velivolo permane in uso all'Aeronautica militare;

Considerato che le attività in cui viene impiegato il velivolo sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze armate e che, pertanto, permangono i requisiti per l'equiparazione dello stesso a velivolo di Stato, così come richiesto dal Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine del 16 aprile 2013, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2012, citato in premessa, è prorogato al 16 aprile 2014 e, fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dagli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2013

Il Ministro: LUPI

13A05071

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2013.

Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito denominato *CIP)* n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. (di seguito denominata Cassa), un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998) in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

Visto l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;

Visto l'art. 28 del citato decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;

Ritenuta la necessità di definire la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo, di cui nelle premesse;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2003 di “Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti”, costituito presso la Cassa, di seguito denominato Fondo.

2. I titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti della rete ordinaria, di seguito denominati titolari di impianti, che chiudano gli stessi impianti dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere, ricorrendone le condizioni:

a) gli indennizzi di cui all’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2003 in caso di soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, secondo le modalità ed i termini di cui al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003;

b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti, come specificato nei successivi articoli.

3. Per data di chiusura dell’impianto è da intendersi la data di ultima erogazione, quale risultante dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all’impianto medesimo. Nel caso di sospensione dell’attività autorizzata o disposta dall’ente o autorità competente, il richiedente, sia esso titolare di autorizzazione o gestore, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2003, può far valere quale data di chiusura dell’impianto la data di scadenza della sospensione stessa.

4. Non è consentito l’accesso ai contributi per i costi ambientali, di cui al comma 2 lettera *b)*, ai titolari di impianti che non abbiano provveduto, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, ai versamenti al Fondo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all’art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003, comprensivi degli interessi legali, e in relazione a tutti gli impianti dei quali gli stessi soggetti erano titolari negli anni durante i quali era dovuto il contributo.

5. A modifica dell’art. 9 del decreto ministeriale 7 agosto 2003 le disponibilità del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa Conguaglio G.P.L. per le finalità di cui all’art. 1 dello stesso decreto ministeriale 7 agosto 2003 e per quelle previste dal presente decreto, fino al completamento del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.

Art. 2.

Domanda di contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti

1. I titolari di impianti possono presentare domanda di contributo per i costi ambientali entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’impianto, come definita all’art. 1.

2. La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all’Allegato I del presente decreto, deve essere presentata in bollo al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l’energia - Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, unitamente a:

a) copia del decreto di autorizzazione o concessione relativo all’impianto per il quale viene richiesto il contributo ovvero copia della comunicazione di proseguimento dell’attività di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 32/1998;

b) copia del prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all’impianto medesimo relativa all’ultimo anno di attività fino alla data di chiusura alle vendite o, qualora non disponibile, documentazione fiscale relativa all’ultimo rifornimento effettuato all’impianto, in attesa dell’acquisizione da parte del Ministero del suddetto prospetto;

c) dichiarazione di versamenti al Fondo previsti dall’art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e dall’art 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003 secondo il modello riportato in allegato (Allegato *II)*;

d) ordinativo lavori di ripristino dei luoghi con relativo preventivo ed indicazione della data inizio lavori.

3. Successivamente alla domanda di contributo dovrà essere presentata secondo il modello di cui all’Allegato III del presente decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la seguente documentazione:

- copia dell’atto di rinuncia al titolo autorizzativo o concessorio presentato all’Amministrazione competente con relativa accettazione o presa d’atto da parte della Amministrazione competente nel quale è ubicato l’impianto per il quale viene richiesto il contributo. Ai fini del presente decreto l’accettazione o presa d’atto si ritiene acquisita in mancanza di formale diniego da parte dell’Amministrazione competente trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell’atto di rinuncia;

- dichiarazione del titolare dell'impianto relativa all'effettuazione delle opere finalizzate al ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto stesso;

- dichiarazione del titolare dell'impianto relativa alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, in termini di imponibile, corredata dalle copie – di cui deve essere dichiarata dal titolare dell'impianto la conformità agli originali – delle relative fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;

- perizia giurata di un tecnico abilitato relativa alla pertinenza delle opere effettuate e delle relative spese agli interventi per il ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto, nonché allo stato di avanzamento realizzato.

4. Le domande di cui al presente articolo sono esaminate secondo l'ordine di presentazione e ove complete di tutta la documentazione prevista. L'ordine di presentazione delle domande è determinato in base alla protocollazione in arrivo nel caso di consegna a mano, ed in base al timbro dell'Ufficio postale di partenza nel caso di invio a mezzo posta.

Art. 3.

Istruttoria delle domande di contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti

1. Le istruttorie tecniche sulle domande di contributo sono effettuate dall'Ufficio di segreteria del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di determinazione dei contributi di cui all'art. 4.

2. Sulle domande di contributo di cui all'art. 2, comma 2, il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformità agli obiettivi di razionalizzazione della rete di cui all'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e di ammissione ai contributi per i costi ambientali.

Il parere di conformità ed ammissione è espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e all'ammontare dei contributi accantonati e del saldo complessivo del Fondo annualmente consolidato, forniti periodicamente dalla Cassa.

3. Sulle domande di contributo di cui al comma 1, integrate con la documentazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 2 il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime altresì motivato parere di conformità indicando il contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute.

4. La Cassa, acquisito il parere del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3 comma 2 e previa verifica della rispondenza del versamento di cui all'Allegato II, delibera l'accantonamento dei contributi ammessi di cui allo stesso comma 2, dandone comunicazione all'interessato ed al medesimo Comitato tecnico. La Cassa inoltre, acquisito il parere del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3 comma 3 delibera sulle domande di contributo di cui allo stesso comma 3 provvedendo alla liquidazione dei contributi approvati.

Art. 4.

Determinazione dei contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti

1. Ai fini della determinazione dei contributi in relazione ai costi ambientali di ripristino dei luoghi sostenuti dai titolari di impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria effettuata dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, può essere riconosciuto un contributo pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attività di cui all'Allegato IV al presente decreto, il quale non potrà eccedere complessivamente la somma di 70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo.

2. La somma dei contributi o indennizzi percepiti dai titolari di impianti ai sensi del Decreto Ministeriale 7 agosto 2003 e del presente decreto non potrà comunque eccedere l'importo complessivo di 100.000 euro per ciascun impianto.

Art. 5.

Sanzioni in caso di riapertura degli impianti

1. L'eventuale riapertura dell'impianto per il quale sono stati concessi i contributi di cui all'art. 1 comma 2 lettera b, anche a seguito di trasferimento di titolarità, comporta per il titolare dell'impianto che h a presentato domanda di contributo il rimborso al Fondo di una cifra pari al doppio del contributo percepito.

Art. 6.

Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti

1. Il Fondo è integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa ed in una componente variabile, della seguente misura:

- componente fissa a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro per gli impianti dichiarati incompatibili;

- componente variabile per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di 0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori. Tali valori sono aumentati per i soggetti titolari di impianti a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, in funzione delle vendite di carburante, del numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella stessa provincia. L'importo a carico dei soggetti titolari è aumentato di dieci volte per gli impianti dichiarati incompatibili.

2. Ai fini del pagamento dei valori stabiliti per gli impianti non dichiarati incompatibili, i titolari di impianti devono inviare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento energia – D.G.S.A.I.E. ed alla Cassa una dichiarazione del Comune di ubicazione dell'impianto, attestante la sua compatibilità ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2001 e ai criteri successivamente individuati dalle normative regionali o delle province autonome di settore, ove è ubicato l'impianto, o una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del titolare che l'impianto non è oggetto di dichiarazione di incompatibilità da parte del Comune di ubicazione dell'impianto stesso.

3. I titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento alla Cassa del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al comma 1 per l'annualità 2013 secondo le seguenti modalità:

- un primo versamento entro il 30.4.2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013;

- un secondo versamento entro il 31.12.2014, a titolo di conguaglio, corrispondente all'importo residuo del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base dei quantitativi di carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane.

Copia delle ricevute di bonifico, accompagnate da un rendiconto delle somme dovute, devono essere inviate in pari date alla Cassa.

4. Con successivo decreto ministeriale può essere determinato il finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche per l'annualità 2014, con riferimento ai quantitativi di carburanti per autotrazione venduti nel 2014, in funzione del numero delle istanze di contributo nel frattempo pervenute e dell'entità dei contributi per esse stanziati. È altresì fatta salva la possibilità del Ministero dello sviluppo economico di disporre anticipazioni parziali dei versamenti di cui al comma 3 al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario della Cassa.

5. I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.

6. La Cassa effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Dogane.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nel caso di richiesta di indennizzi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* la documentazione richiesta ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2003 deve essere integrata dalla dichiarazione riportato all'Allegato V.

2. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2003, sia stata respinta un'istanza di indennizzo in quanto presentata fuori dai termini previsti dallo stesso decreto, l'interessato può richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il riesame dell'istanza facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata.

3. Per gli impianti chiusi nel periodo dall'1 gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto, le domande di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 342

ALLEGATO *I*

MODELLO
(da presentare entro sei mesi dalla chiusura)

Società
Luogo e data

Richiesta di accesso al contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianto

Il sottoscritto …………. nato a ……………..il …………….e residente in …………Via …………..cap …………..codice fiscale (……………………………………………)

oppure in caso di società

Il sottoscritto in qualità di ……………della società ……………con sede in …………., P.IVA ……………………………………………….

DICHIARA

- di essere titolare dell'autorizzazione/concessione del seguente impianto e di aver proceduto alla sua chiusura:

Ubicazione P.V. oggetto di chiusura			Data chiusura
Regione	*Comune*	*Indirizzo*	

SI IMPEGNA

a non riattivare l'impianto ed a procedere al suo smantellamento nonché a rispettare le procedure vigenti di bonifica del relativo suolo, ai fini del rispetto del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, non appena ottenute le previste autorizzazioni

CHIEDE

La corresponsione del contributo ai costi ambientali di ripristino dei luoghi per l'importo massimo di Euro 70.000 euro, riservandosi di integrare la presente domanda con le dichiarazioni richieste, non appena ultimati i lavori di smantellamento e avviati gli eventuali lavori di bonifica e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2016 nonché con le coordinate bancarie per il versamento del contributo.

A tal fine fornisce:

- copia del decreto di autorizzazione/concessione relativo all'impianto per il quale viene richiesto il contributo ovvero copia della comunicazione di proseguimento dell'attività di cui all'articolo1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- copia del prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e scarico relativo all'impianto medesimo dell'Ufficio delle Dogane dell'ultimo anno di attività fino alla data di chiusura alle vendite o, qualora non disponibile, documentazione fiscale relativa all'ultimo rifornimento effettuato all'impianto, in attesa dell'acquisizione da parte del Ministero del suddetto prospetto;
- dichiarazione di versamenti al Fondo indennizzi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e dall'articolo 29 della Legge 12 dicembre 2002 n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003 secondo il modello riportato in allegato (Allegato II);
- ordinativo lavori di ripristino dei luoghi con relativo preventivo ed indicazione della data di inizio lavori.

ALLEGATO *II*

Modello di dichiarazione dei versamenti al Fondo Indennizzi

Il sottoscritto …………. nato a ……………..il …………….e residente in …………Via …………..cap …………..codice fiscale (……………………………..)

oppure in caso di società

Il sottoscritto in qualità di ……………della società ……………con sede in …………., P.IVA ………………………………………………………………...

Dichiara

a) di aver effettuato a favore della Cassa Conguaglio G.P.L. il versamento previsto dal decreto attuativo dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111 o comunque di impegnarsi a farlo, nei tempi prescritti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente decreto ministeriale.

e

b) di aver effettuato, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L. i versamenti previsti in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e dell'articolo 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e del successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003 nei tempi previsti e con gli interessi legali e comunque entro e non oltre la data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale;

oppure

c) di non aver effettuato, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L. i versamenti previsti in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 in quanto a suo tempo non era titolare delle autorizzazioni o concessioni di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla rete ordinaria oggetto di chiusura, ma comunque di:

- o disporre della documentazione relativa al versamento a suo tempo effettuato dal titolare dell'autorizzazione o concessione dell'impianto oggetto di chiusura;
- o di NON disporre della documentazione relativa al versamento a suo tempo effettuato dal titolare dell'autorizzazione o concessione dell'impianto oggetto di chiusura e di aver quindi provveduto ad effettuarlo direttamente in data ……… con riserva di restituzione nel caso si appurasse che il versamento sia già stato effettuato.

ALLEGATO *III*

MODELLO

Società

AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

*(Articolo **47 DPR n. 445/2000)***

Integrazione richiesta contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianto

Il sottoscritto …………. nato a ……………..il …………….e residente in …………Via …………..cap …………..codice fiscale (….)

oppure in caso di società
Il sottoscritto in qualità di ……………della società ……………con sede in …………., P.IVA …………………..

Con riferimento alla richiesta di contributo presentata il ……………………….. relativa al seguente impianto e di cui alla comunicazione della Cassa Conguaglio GPL del …………………

Ubicazione P.V. oggetto di chiusura			
Regione	*Comune*	*Indirizzo*	Data chiusura

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

- di aver proceduto alle opere di smantellamento delle strutture interrate e fuori terra dell'impianto *(ad eccezione del/dei serbatoi xyz, inertizzati e messi in sicurezza …………)*
- e di aver rispettato le procedure di bonifica vigenti di cui al D.Lgs. 152/2006

Al fine dell'erogazione del contributo comunica inoltre le coordinate bancarie per il versamento:

Si allega alla presente dichiarazione:

- copia dell'atto di rinuncia al titolo autorizzativo o concessorio presentata all'Amministrazione competente con relativa accettazione o presa d'atto da parte del Comune nel quale è ubicato l'impianto per il quale viene richiesto il contributo o dichiarazione di intervenuto silenzio assenso ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del presente decreto;
- dichiarazione del titolare relativa all'effettuazione delle opere di ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto;
- dichiarazione del titolare relativa alle spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2012 entro il 31 dicembre 2016 in termini di imponibile, corredata dalle copie conformi agli originali delle relative fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- perizia giurata di un tecnico abilitato relativa alla pertinenza delle opere effettuate e delle relative spese agli interventi per il ripristino dei luoghi di cui all'Allegato IV del decreto ministeriale "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento" a seguito della chiusura dell'impianto, nonché allo stato di avanzamento realizzato.

……………………, li ………… Il dichiarante

ALLEGATO *IV*

ELENCO ATTIVITÀ DA CONSIDERARE NEI COSTI AMBIENTALI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI A SEGUITO DI CHIUSURA IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

1. Direzione Lavori, Sicurezza per l'esecuzione dei lavori, collaudi
2. Attività specifica di rimozione, smaltimento/recupero attrezzature fuori terra e successivo ripristino dei luoghi
3. Bonifica (e gas free) serbatoi e linee interrate e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti
4. Rimozione e smaltimento/recupero serbatoi e linee interrate o eventuale inertizzazione serbatoi in caso di autorizzazione al mantenimento degli stessi in sito
5. Rimozione e smaltimento/recupero del terreno
6. Accertamenti della qualità ambientale (preventiva o in corso d'opera)
7. Effettuazione di indagini ambientali preventive (se previste) o contestuali alla rimozione
8. Opere geotecniche di consolidamento a sostegno degli scavi
9. Messa in sicurezza di emergenza
10. Gestione acque di falda
11. Smaltimento/recupero rifiuti liquidi
12. Caratterizzazione ambientale
13. Interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa

ALLEGATO *V*

Dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2011 n. 98 convertito con la con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, così come modificato dal decreto legge 1 gennaio 2012 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il sottoscritto .... nato a .... il .... e residente in .... Via .... cap .... codice fiscale (.......................................)

oppure in caso di società

Il sottoscritto in qualità di .... della società .... con sede in ...., P.IVA ....

Dichiara

di non essere verticalmente integrato ovvero di non essere titolare di impianti di raffinazione del petrolio e di non essere controllato o collegato, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da/con soggetti titolari dei suddetti impianti.

13A05027

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 4 giugno 2013.

Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Calabria nelle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009. (Ordinanza n. 90).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2010, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010 con il quale ne è stata disposta la proroga fino al 31 gennaio 2011, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 che ha prorogato l'emergenza fino al 31 gennaio 2012, nonché il decreto del 27 gennaio 2012 con il quale lo stato emergenziale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009, l'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010, l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010, nonché l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3946 del 15 giugno 2011;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Calabria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata degli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Presidente della Regione Calabria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento degli stessi e delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Il Presidente della Regione Calabria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Calabria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3741 del 18 febbraio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per due mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

5. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 4, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Calabria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

6. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 5 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

8. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

9. Il Presidente della Regione Calabria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2013

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

13A05025

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 maggio 2013.

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Yaz» in seguito alla determinazione di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Yaz» con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 138)

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la nota prot. STDG 44641/P del 29 aprile 2013, con la quale il direttore generale prof. Luca Pani ha assunto la direzione ad interim dell'ufficio di farmacovigilanza, a decorrere dal 1° maggio 2013, nelle more dell'individuazione del nuovo dirigente dell'ufficio;

Visto l'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Vista la notifica di fine procedura NL/H/1269/001/R/001 del 13 giugno 2012 trasmessa dalla competente autorità olandese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS), con la quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio con il relativo aggiornamento degli stampati;

Vista la determinazione FV n. 246/2012 del 6 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 10 dicembre 2012 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento NL/H/1269/001/R/001 del medicinale «Yaz» con conseguente modifica stampati;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare A.I.C. Bayer S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - Codice Fiscale/partita IVA 05849130157 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 27 febbraio 2013;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

L'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: YAZ.

Dosaggio/Forma farmaceutica: 038542 015/M «0,02 mg/3 mg compresse, 1x28 compresse rivestite con film».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Procedura: mutuo riconoscimento.

Codice procedura europea: NL/H/1269/001/R/001,

può essere dispensata per ulteriori 90 giorni a partire dal 10 giugno 2013 data di scadenza dei 180 giorni previsti dalla determinazione di rinnovo determinazione FV n. 246/2012 del 6 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 10 dicembre 2012, senza ulteriore proroga.

Art. 2.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

13A05096

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 9 maggio 2013.

Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2014. (Provvedimento n. 24352).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 9 maggio 2013;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, 7-*quater* che a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Vista la propria delibera n. 23787 del 18 luglio 2012 concernente le modalità per il versamento del contributo per l'anno 2013;

Considerato che in sede di prima applicazione per l'anno 2013 il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;

Ritenuto che le somme incassate in sede di prima applicazione devono consentire il funzionamento dell'Autorità per tutto il 2013 e fino al luglio 2014 e che, tenuto conto di tale elemento, può essere determinata la misura del contributo per il 2014;

Ritenuto possibile, in ragione dell'effettivo fabbisogno di spesa e della destinazione delle somme di cui al punto precedente, e opportuno, in ragione della particolare situazione economica del Paese e delle imprese, procedere alla rideterminazione al ribasso della misura del contributo per l'anno 2014 a carico delle società di capitale al fine di limitare, quanto più possibile, gli oneri a carico degli operatori economici;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2014;

Delibera:

1. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

La presente delibera verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 9 maggio 2013

Il Presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

13A05115

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007: approvazione progetto preliminare della prima fase e assegnazione finanziamento di 60 milioni di euro (CUP C66C11000050000). (Delibera n. 98/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «Codice dei contratti pubblici»), così come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, comma 1, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce nello stato dì previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'art. 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, art. 32, comma 1;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale

riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8 allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, come «nuovo inserimento» in Tabella 1 «Programma delle infrastrutture strategiche - aggiornamento 2010», l'intervento in esame alla voce «Hub portuale di Ravenna»;

Considerato che l'intervento di cui sopra è ricompreso nella Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Emilia-Romagna, sottoscritta il 19 dicembre 2003, e nei successivi Atti Aggiuntivi, stipulati in data 17 dicembre 2007 e 1° agosto 2008;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2012), con la quale, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento delle linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere - istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora il richiamato art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatone di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 28, (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2012), con la quale questo Comitato ha assegnato programmaticamente al 1 e 2 stralcio dell'intervento in esame 60 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, adottata nella presente seduta, con la quale il Comitato ha approvato la rimodulazione del citato «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, confermando, tra l'altro, le assegnazioni di cui alla suddetta delibera n. 28/2012 e individuandone la seguente nuova articolazione temporale:

					(milioni di euro)
2012	2013	2014	2015	2016	Totale
---	11,06	---	---	48,94	60,0

Viste le note 23 luglio 2012, n. 27432 e 27 luglio 2012, n. 28021, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al progetto preliminare in esame;

Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato l'approvazione del progetto preliminare del 1 e 2 stralcio (cosiddetta I fase) del «Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo Terminal in Penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007» e l'assegnazione di un finanziamento di 60 milioni di euro;

Vista la nota 24 ottobre 2012, n. 37360, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la suddetta documentazione istruttoria;

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 251049, con cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna conferma il parere favorevole alla localizzazione dell'opera in esame;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare dell'Hub Portuale di Ravenna, comprensivo dell'«Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007», del costo di 383,7 milioni di euro, è suddiviso in 2 fasi articolate in 4 stralci:

Fase I (1 e 2 stralcio): prevede la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori di approfondimento a -14.00 m sul livello medio del mare del canale marino e dell'avamporto, l'approfondimento a - 13.50 m sul livello medio del mare del canale Candiano fino a Largo Trattaroli, l'approfondimento del canale Càndiano a - 12.50 m sul livello medio del mare fino alla banchina «Marcegaglia» e a - 11.50 m sul livello medio del mare fino alla darsena S. Vitale, nonché i lavori di approfondimento del canale Baiona a - 11,50 m sul livello medio del mare, l'adeguamento delle banchine esistenti interessate dagli interventi e la realizzazione della nuova banchina destinata al terminal container,

Fase II (3 e 4 stralcio): prevede l'approfondimento a - 15.50 m sul livello medio del mare del canale marino e dell'avamporto, l'approfondimento a - 14.50 m sul livello medio del mare del canale Candiano fino a Largo Trattaroli nonché del canale Baiona, l'approfondimento a - 13.00 m sul livello medio del mare del canale Candiano fino alla darsena S. Vitale, l'ulteriore approfondimento a - 15.50 m sul livello medio del mare nella zona della «Curva» del canale Candiano e l'adeguamento delle relative banchine;

che, con nota 17 maggio 2012, n. 4849, l'Autorità Portuale di Ravenna ha trasmesso il suddetto progetto preliminare al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, nonché ai gestori di opere interferenti;

che la conferenza di servizi sull'intero progetto preliminare (Fase I e *II)* si è tenuta il giorno 27 giugno 2012;

che, con deliberazione Presidenziale 16 luglio 2012, n. 50, l'Autorità Portuale di Ravenna:

ha approvato in linea tecnica ed economico-finanziaria il progetto preliminare;

relativamente alla Fase I (1 e 2 stralcio), ha preso atto della copertura del fabbisogno finanziario, così come articolata successivamente nella presente presa d'atto;

relativamente alla Fase II (3 e 4 stralcio) ha confermato, in via programmatica, le fonti di finanziamento, così come indicate successivamente nella presente presa d'atto;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota 20 luglio 2012, n. 17681, ha confermato che le opere dell'intero progetto preliminare in esame sono incluse fra quelle oggetto di parere favorevole di compatibilità ambientale, espresso con decreto ministeriale n. 6 del 20 gennaio 2012, e ha ribadito le prescrizioni di cui al sopra citato decreto;

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 21 agosto 2012, n. 22698, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sull'intero progetto preliminare in esame;

che la Regione Emilia-Romagna, tenuto conto dei pareri favorevoli con prescrizioni della Provincia di Ravenna (delibera del Consiglio Provinciale 03 luglio 2012, n. 78) e del Comune di Ravenna (delibera del Consiglio Comunale 12 luglio 2012, n. 79492), ha espresso, con delibera di Giunta 16 luglio 2012, n. 989, parere favorevole alla localizzazione dell'opera, confermato dalla citata nota 25 ottobre 2012, n. 251049 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;

che sono stati acquisiti, nel corso della conferenza di servizi, i pareri delle altre amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo comitato l'approvazione, ai sensi dell'articolo n. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, del progetto preliminare della sola I Fase (1 e 2 stralcio) del «Hub portuale di Ravenna. Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo Terminal in Penisola Trattaroli e utilizzo materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007»;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha segnalato elementi di criticità legati al recepimento dei pareri espressi dagli Enti interessati, limitandosi a riformulare alcune prescrizioni ivi contenute senza alterarne la sostanza;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è l'Autorità portuale di Ravenna;

che il CUP assegnato all'opera è C66C11000050000;

che l'affidamento dei lavori è previsto in modalità di «Contraente generale»;

che la Fase I (1 e il 2 stralcio) sarà oggetto di un unico appalto;

che il cronoprogramma della Fase I dell'opera è articolato come di seguito:

22 giorni per allestimento cantiere;

920 giorni per svuotamento casse di colmata da materiale esistente;

460 giorni per ripristino argini delle casse di colmata esistenti;

850 giorni per adeguamento banchine esistenti;

1960 giorni per dragaggio;

620 giorni per coltivazione colmata e trasporto materiale a destino;

15 giorni per smobilizzo cantiere,

per una durata complessiva dei lavori di 1460 giorni naturali consecutivi;

che tutti i lavori di dragaggio e banchinamento avvengono su aree demaniali marittime;

sotto l'aspetto finanziario:

che, con nota 23 ottobre 2012, n. 9393, il soggetto aggiudicatore ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il piano economico e finanziario relativo all'intero intervento, con la relativa relazione illustrativa, aggiornato in funzione della articolazione annuale delle risorse indicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e coerente con quanto disposto con la citata delibera n. 97/2012;

che, in base a quanto riportato nel piano economico e finanziario, il costo del progetto preliminare in esame, comprensivo dell'aliquota forfetaria per l'attuazione delle misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e della valorizzazione delle prescrizioni e delle opere compensative, è di 137 milioni di euro;

che le opere in esame non sono imponibili ai fini IVA, in conformità con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, numero 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, in quanto «attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti già esistenti».

che la copertura del fabbisogno finanziario complessivo della Fase I (1 e 2 stralcio) del progetto preliminare è articolata come di seguito:

60 milioni di euro: assegnati in via programmatica dal Comitato con delibera n. 28/2012 a valere sulle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

27 milioni di euro: risorse dell'Autorità Portuale di Ravenna, derivanti in parte dalla cessione di asset (per un massimo di 20 milioni di euro), già stanziati sulla pertinente voce di entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, e in parte da altre risorse già nella materiale disponibilità dell'Ente (per un minimo di 7 milioni di euro);

50 milioni di euro: risorse derivanti da operazioni di indebitamento a medio lungo termine da parte dell'Autorità Portuale di Ravenna, da ripagarsi a valere sulle attuali entrate dell'Ente (c.d. «Finanziamento Corporate), già in parte stanziate sulla pertinente voce di entrata in conto capitale del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

che, in base a quanto indicato nel piano economico e finanziario, il cronoprogramma di spesa è il seguente:

(euro)

Attività	2013	2014	2015	2015	2017	Totale
Fase I - 1 e 2 stralcio	14.055.500	38.020.420	35.149.278	19.681.414	30.093.388	137.000.000

che l'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), nel parere del 25 ottobre 2012, ritiene il piano economico finanziario coerente con le previsioni della delibera n. 11/2004 e la contribuzione pubblica prevista dallo stesso congrua in ragione delle attuali condizioni di mercato e ai fini della copertura anche dei costi operativi dell'opera;

che la medesima UTFP rileva che, ai fini della approvazione del progetto definitivo, occorrerà acquisire la analisi trasportistica, che dovrà essere posta a base dell'aggiornamento del piano economico finanziario;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche e integrazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della Fase I (1 e 2 stralcio) dell' «Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007».

1.2. Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'importo di euro 137.000.000, come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento approvato al precedente punto 1.1.

1.3. Le prescrizioni cui è subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della medesima, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Il soggetto aggiudicatone, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Disposizioni di carattere finanziario*

2.1. Per l'intervento di cui al predetto punto 1.1, è assegnato definitivamente all'Autorità portuale di Ravenna, l'importo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, già assegnato programmaticamente da questo comitato con delibera n. 28/2012.

2.2. L'assegnazione di cui al precedente punto 2.1 è articolata per 11,06 milioni di euro nel 2013 e 48,94 milioni di euro nel 2016.

2.3. La copertura finanziaria dell'intervento, oltre che dalla assegnazione di cui al precedente punto 2.1, è assicurata da risorse pari a 77 milioni di euro a carico dell'Autorità Portuale di Ravenna.

2.4. Ai fini della approvazione del progetto definitivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere la analisi trasportistica, che dovrà essere posta a base dell'aggiornamento del piano economico finanziario.

3. *Clausole finali*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. Il medesimo Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1., debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

3.3. Il predetto Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 321

HUB PORTUALE DI RAVENNA

"Approfondimento Canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo Terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007"

CUP: C66C11000050000

Progetto preliminare Fase I

PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA

1) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio

Tutte le prescrizioni del Decreto VIA n. 6 del 2012 riferite al quadro di riferimento progettuale o che riguardano aspetti progettuali, concernenti il progetto preliminare della Fase I devono essere recepite nel progetto definitivo.
Si riportano integralmente citate prescrizioni del Decreto VIA:

A. prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

1. in fase di cantiere, prima dell'inizio dei lavori di ciascuna delle fasi di attività dovrà essere redatto e attuato da parte dell'Autorità Portuale un piano degli interventi di emergenza per i casi di incidente con dispersione di sostanze inquinanti al suolo o nelle acque, ivi inclusa la possibile diffusione degli inquinanti presenti nei sedimenti portuali a seguito dei dragaggi. Tale piano deve essere concordato con l'ARPA Emilia Romagna e deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti al controllo; in ogni caso, durante le attività di dragaggio e della costruzione delle banchine deve essere previsto l'utilizzo di panne di conterminazione della zona interessata dai lavori;

2. relativamente agli sottoambiti - Progetti Unitari "Porto Corsini", "Distretto della Nautica", "Distripark" e "Aree di Ristrutturazione per Attività Industriali e Produttive Portuali", prima dell'inizio dei lavori di ciascun sottoambito, dovranno essere presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i progetti attuativi;

3. il progetto di riqualificazione urbana di Porto Corsini, dovrà essere verificato previa valutazione d'incidenza rispetto alle limitrofe aree di SIC e ZPS da parte dell'Ente di gestione del Parco Regionale del Delta del Po;

4. fatta salva l'intesa con il Comune di Ravenna ai fini della realizzazione dei progetti, l'altezza degli edifici previsti nella Penisola Trattaroli, di servizio al Terminale Contenitori, non può superare quella degli edifici limitrofi;

5. allo scopo di evitare impatti sulle specie svernanti nel tratto di mare antistante il Porto di Ravenna e di Marina di Ravenna (aree portuali comprese), le operazioni di dragaggio devono essere evitate nel periodo invernale;

6. resta ferma la prescrizione c) del PRP 2001 di cui al decreto VIA n. 3420 del 06/11/2000, relativa al by-pass del canale Candiano, in merito alle previsioni che tutte "le opere fisse di viabilità, carrabili ferroviarie o ciclopedonali, a scavalco aereo del Canale e a servizio della Darsena di città e/o dell'ambito effettivamente portuale, non costituiscano ostacolo per alcun tipo di navigazione passeggeri fino alla testa della Darsena di Città, salvaguardando quindi in ciascuna di esse un franco fisso adeguato oppure adottando dispositivi mobili; analoga disposizione dovrà garantire che l'estradosso di eventuali opere di viabilità sotterranee

salvaguardi le possibili future necessità di approfondimento del canale per lo stesso scopo. Le strade e le linee ferroviarie dell'area portuale, o comunque a servizio della stessa, che vengono a trovarsi in fregio ad aree di valenza ambientale (pinete, pialasse, fasce costiere ...) dovranno essere affiancate da una fascia verde a filtro (arborea ed arbustiva) di adeguata profondità";

7. prima dell'inizio dei lavori relativi alla banchina della darsena San Vitale, dovrà essere ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente nei confronti del vincolo idrogeologico (RD 30 dicembre 1923, n° 3267);

8. il progetto esecutivo della banchina che eventualmente dovrà essere prevista nell'avamporto ai fini della realizzazione dei cassoni che formano i moli esterni (fase 3) dovrà essere verificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; (Concernente la Fase II)

<u>componente atmosfera</u>

9. prima dell'avvio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà concordare con l'ARPA Emilia Romagna e attuare un programma di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area periportuale, interessata dal traffico portuale, mediante almeno 2 campagne periodiche annuali di durata mensile, per almeno 4 postazioni critiche, di cui 2 postazioni agli abitati di Porto Corsini e Marina di Ravenna e 2 postazioni alle Pialasse del Piombone e Baiona, con oneri a suo carico, secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti; ferme restando le competenze dell'ARPA Emilia Romagna, il monitoraggio dovrà iniziare prima dell'avvio dei lavori, dovrà proseguire durante le attività di cantiere e la fase di esercizio del porto e dovrà essere orientato ai principali inquinanti da traffico veicolare, tra cui almeno ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili e ozono; tale programma dovrà essere valutato da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dovrà prevedere la predisposizione di una idonea banca dati per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni e, inoltre, dovrà contenere una valutazione dell'incidenza delle attività portuali e del traffico indotto sui recettori presi a riferimento. I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla fine della Prima Fase delle attività di cantiere (10 anni), dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare simulazioni modellistiche per la determinazione dei carichi inquinanti e la valutazione degli effetti indotti durante la fase di esercizio, portuale, con particolare riferimento alle adiacenti aree tutelate, anche ai fini del controllo della coerenza delle simulazioni prodotte nell'ambito del SIA con i risultati del monitoraggio;

10. relativamente agli impatti associati agli odori dei fanghi provenienti dai dragaggi, con particolare riferimento alla vasca di decantazione in funzione "NADEP - Area n.6", dovranno essere verificati da parte dell'Autorità Portuale i livelli di concentrazione di unità odorigene presso i recettori civili più vicini, al fine di adottare le opportune mitigazioni;

componente Rumore

11. prima dell'avvio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà concordare con ARPA Emilia Romagna e attuare un programma di monitoraggio dei livelli acustici in area portuale e periportuale, per la fase di cantiere, la fase di esercizio e per un periodo di almeno due anni di operatività del Porto nell'assetto finale, con particolare riferimento ai recettori localizzati in prossimità delle aree considerate critiche dalle simulazioni condotte, nella zona del by-pass e negli assi viari prospicienti le pialasse del Piombone e Baiona e gli abitati di Porto Corsini e Marina di Ravenna, con oneri a suo carico e secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti. Dovrà essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto delle barriere acustiche fonoassorbenti previste per la zona del by-pass (zona cimiteriale) e per le schermature acustiche previste verso la Pialassa Baiona e ne dovranno essere definite la tipologia, le caratteristiche tecniche e la qualità dell'abbattimento del rumore prodotto. Sulla base dei risultati dei monitoraggi dovranno essere verificate le misure di abbattimento del rumore adottate e dovranno essere definite e realizzate eventuali ulteriori opportune misure di mitigazione, ivi compresi eventuali interventi sui singoli recettori. Dovrà inoltre essere prevista la predisposizione di una idonea banca dati per l'archiviazione e la diffusione delle informazioni e dovrà contenere una valutazione dell'incidenza delle attività portuali e del traffico indotto su sìngoli recettori presi a riferimento. I lavori della realizzazione del Terminale contenitori dovranno garantire valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) di 50 diurno e 40 diurno presso la pialassa del Piombone, per tutto il periodo riproduttivo delle specie ornitiche, quindi nel periodo (febbraio) marzo - luglio (agosto); parte del traffico afferente al'terminal crocieristico deve essere spostato sull'arteria urbana lungo canale (via Molo Gaetano Sanfilippo) a minore densità abitativa e deve essere limitato nel periodo notturno. I risultati del monitoraggio dovranno essere presentati annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla fine della Prima Fase delle attività di cantiere (10 anni), dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare simulazioni modellistiche per la determinazione dell'inquinamento acustico connesso all'esercìzio dell'infrastruttura portuale, con particolare riferimento alle adiacenti aree tutelate, anche ai fini del controllo della coerenza delle simulazioni prodotte nell'ambito del SIA con i risultati del monitoraggio;

componente ambiente idrico

12. prima dell'inizio dei lavori di prolungamento delle dighe foranee (Terza Fase) l'Autorità Portuale dovrà elaborare, secondo modalità da concordare con l'ARPA Emilia Romagna, un Programma di Monitoraggio finalizzato a valutare l'eventuale impatto del cantiere sulla qualità delle acque di balneazione (D.P.R. 470/82 e s.m.i.), nonché all'individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie. Il Programma dovrà essere elaborato in conformità alle "Metodologie analitiche di riferimento — Programma di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino costiero triennio 2001-2003" redatte dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e ICRAM (2001). L'attività di monitoraggio che potrà essere attuata mediante l'istallazione di centraline fisse di monitoraggio ovvero mediante periodiche raccolte ed analisi di campioni, dovrà essere avviata prima dell'inizio delle attività di cantiere e dovrà essere estesa, con le modalità che verranno stabilite nel suddetto Programma alla fase del primo anno di esercizio delle opere in progetto; il monitoraggio dovrà riguardare la colonna d'acqua, i sedimenti e il biota e i punti di campionamento devono comunque comprendere le spiagge a Sud e a Nord dell'area portuale;

13. prima dell'inizio dei lavori l'Autorità Portuale dovrà elaborare e attuare secondo modalità da concordare con l'ARPA Emilia Romagna, un Programma di Monitoraggio finalizzato alla verifica dello stato ambientale del porto nella fase di cantiere e di quella di esercizio, con prelievi semestrali delle acque del bacino e dei fanghi del fondale, nell'avamporto, nella parte interna del canale Candiano, nella darsena Baiona e nel canale del Piombone, nonché nei pressi dei lavori in corso, prevedendo analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, tese soprattutto a conoscere le concentrazioni dei principali inquinanti (metalli pesanti, indicatori microbiologici, idrocarburi, BOD, COD) e i loro effetti (temperatura, ossigeno disciolto); sulla base dei risultati del monitoraggio l'Autorità Portuale dovrà implementare gli strumenti di previsione/programmazione e gestione già esistenti, anche con riferimento ai sistemi di depurazione delle acque industriali e delle acque di stiva;

14. prima dell'inizio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà elaborare e attuare secondo modalità da concordare con l'ARPA Emilia Romagna, un Programma di Monitoraggio finalizzato alla verifica dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei due siti Natura 2000, da correlare al monitoraggio dei livelli idrici all'interno delle Pialasse e a quello della qualità delle acque in esse circolanti, al fine di essere in grado di intervenire con tempestività nel caso in cui si manifestassero modificazioni significative dei valori, con esiti verosimilmente negativi sulla qualità naturalistico-ambientale dell'area;

15. prima dell'inizio dei lavori l'Autorità Portuale dovrà elaborare e attuare un protocollo di intervento, in accordo con l'ARPA Emilia Romagna, che metta in relazione la circolazione delle acque all'interno delle Pialasse con gli eventuali livelli di inquinamento delle acque a seguito delle attività di escavazione del canale, al fine di evitare danni agli habitat ed alle componenti biologiche presenti;

16. in merito agli studi idrodinamici già eseguiti nell'area, al fine di prevenire eventuali impatti negativi delle opere esterne di prolungamento delle dighe foranee (Terza Fase), l'Autorità Portuale deve predisporre nell'ambito della progettazione esecutiva ed attuare un Piano di monitoraggio esteso a tutta l'unità fisiografica, con particolare riferimento alla spiaggia sia sommersa che emersa soprattutto in area SIC, che dovrà porre attenzione sia al comparto biotico potenzialmente interessato dagli impatti dell'opera sia al comparto morfodinamico e di trasporto solido. Lo svolgimento del monitoraggio dovrà iniziare prima dell'inizio dei lavori, e dovrà proseguire durante la fase di cantière e fino ad almeno quattro anni dal completamento dell'opera. La predisposizione e lo svolgimento del Piano dovrà seguire modalità e tempi da concordare con la Regione Emilia Romagna. Lo

stesso Piano dovrà tener conto di tutte le componenti biotiche e abiotiche comprese nelle matrici acqua, sedimento e benthos contenute anche all'interno dell'avamporto. Il monitoraggio sarà finalizzato ad individuare eventuali alterazioni a breve e lungo termine sull'evoluzione della linea si costa e sugli ecosistemi marini costieri ed a mitigare gli stessi mediante adeguate azioni correttive da attuare in corso d'opera e in fase di esercizio; (Concernente la Fase II)

17. in merito agli studi idrodinamici e le modellazioni effettuate per lo studio degli scambi idrici tra il canale Candiano e le pialasse Baiona e del Piombone, l'Autorità Portuale deve predisporre nell'ambito della progettazione esecutiva dei dragaggi delle aree limitrofe alle due Pialasse un Piano di monitoraggio del comparto biotico e morfodinamico. Lo svolgimento del monitoraggio dovrà iniziare prima dell'inizio dei lavori, e dovrà proseguire durante la fase di cantiere e fino ad almeno quattro anni dal completamento delle opere. La predisposizione e lo svolgimento del Piano dovrà seguire modalità e tempi da concordare con la Regione Emilia Romagna;

<u>componente suolo e sottosuolo</u>

18. fatto salvo il Nulla Osta emesso dall'autorità competente sui calcoli strutturali, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere effettuate le analisi ritenute opportune dallo studio geologico-tecnico, campi di prova e verifiche preliminari, ai fini della ricognizione dettagliata dei profili della resistenza secondo la profondità e la tipologia delle opere da realizzare, tenendo conto della sollecitazione sismica. In considerazione della qualità scadente dei fondali, deve essere previsto ed attuato un apposito monitoraggio, in accordo con il RUP dell'Autorità Portuale, mediante controlli sul comportamento delle strutture, da eseguire sia in corso di costruzione che in fase di collaudo e di esercizio, ai fini dell'accertamento della funzionalità delle opere e la corrispondenza con le previsioni del modello numerico;

19. prima delle attività di dragaggio e con riferimento al progetto esecutivo di ciascuna fase di attuazione dei dragaggi, occorre effettuare la caratterizzazione dei fondali seguendo le procedure previste dall'allegato B/1 del DM Ambiente del 24 gennaio 1996 e il Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini realizzato da APAT e ICRAM (oggi ISPRA) nel mese di agosto 2006 e utilizzare i sedimenti secondo quanto previsto dallo stesso manuale e dalla tabella 1 dell'allegato 5 della parte IV, titolo V, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni; in relazione all'idoneità fisico-chimico-biologica dei sedimenti dragati, dovranno essere stabilite in accordo con l'ARPA Emilia Romagna e con la Regione Emilia Romagna, le modalità più idonee per la gestione dei sedimenti derivanti dai dragaggi;

20. i materiali di dragaggio provenienti dall'avamporto e dal canale esterno, nonché dal Canale Candiano, con caratteristiche idonee, devono essere utilizzati prevalentemente per ripascimenti, in particolare delle zone a Nord e a sud del Porto, da concordare con la Regione Emilia Romagna che deve anche effettuare l'attività di controllo sulla corretta collocazione ed esecuzione degli interventi;

21. la parte di materiale derivante dai dragaggi che non risulta idoneo per i ripascimenti o per la realizzazione delle opere portuali, dovrà essere gestito concordando con l'ARPA Emilia Romagna e con la Provincia di Ravenna le modalità per lo stoccaggio e per il trasporto presso i siti di allocazione definitiva, secondo il programma di gestione da predisporre in accordo con la Regione e gli enti locali, comprensive degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza delle operazioni in relazione alla dispersione dei materiali nell'ambiente previsti dalle normative vigenti; dovranno essere concordate con l'ARPA Emilia Romagna le modalità di impermeabilizzazione del fondo e dei fianchi delle vasche di colmata e le modalità e i tempi del monitoraggio e del controllo che deve essere effettuato allo scarico nel corpo ricettore delle acque in eccesso prelevate durante il dragaggio, ai fini del controllo della qualità dei sedimenti e della colonna d'acqua del corpo recettore, con analisi fisiche, chimiche, tossicologiche e biologiche, con campioni ante operam, in corso d'opera e post operam; il progetto esecutivo delle vasche di colmata deve essere presentato al Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della verifica di ottemperanza, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle vasche medesime, per ciascuna fase di attuazione dei dragaggi; parimenti deve essere presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della verifica di ottemperanza, il progetto dell'eventuale riutilizzo o riallocazione definitiva all'esterno del piano portuale dei materiali di dragaggio di cui al presente punto;

22. la movimentazione dei materiali da scavi e dragaggi, fatto salvo l'eventuale materiale da conferire a discarica, deve avvenire attraverso tubazioni a pressione ovvero via mare, anche per quanto riguarda l'area relativa all'attracco crociere prospiciente l'abitato di Porto Corsini; le operazioni di dragaggio devono avvenire previa attivazione di un sistema di sorveglianza continua delle lavorazioni e della qualità dei sedimenti, secondo disposizioni impartite dall'ARPA Emilia Romagna, e devono prevedere la concentrazione temporale dei lavori di movimentazione del sedimento e tecnologie che massimizzano la compattezza dei materiali;

23. il sistema di illuminazione dell'area portuale dovrà perseguire un aspetto unitario curato e composto, che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza, dovrà adottare tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino completamente le dispersioni sia verso l'alto che verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale;

24. la definizione degli spazi a verde e la scelta delle essenze a livello di progetto esecutivo devono essere concordate con la Regione Emilia Romagna; in particolare occorre potenziare le fasce a verde lungo il confine con la Pialassa Baiona e lungo la viabilità di progetto, nonché al piede delle scarpate arginali delle vasche di decantazione dei dragaggi portuali; gli alberi e arbusti devono appartenere alla vegetazione autoctona e/o storicizzata;

25. le prescrizioni di cui al presente parere devono essere riportate nei capitolati d'appalto dei relativi lavori.

B. prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

1. il materiale asportato dagli scavi, prima di essere depositato o durante la stessa fase di posa, sia vagliato per il recupero di eventuali materiali archeologici accumulati o in esso eventualmente presenti. Per il lavoro di posa dell'avancorpo di ingresso (Tav. n. RP10TOO10) si sottolinea la necessità di procedere ad un controllo in corso d'opera. I lavori di controllo previsti dovranno essere svolti mediante l'impiego di ditte specializzate nel settore intervento in archeologia subacquea di comprovata esperienza specifica per zone lagunari o similari. Le modalità saranno concordate anticipatamente con il personale tecnico e scientifico della Soprintendenza in accordo con la Direzione Progettuale e Direzione Lavori in sede di attuazione dei lavori".

C. prescrizioni della Regione Emilia Romagna:

1. Parere n. 239 del 19 Aprile 2010:

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

1. In attuazione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, e relativo Nulla Osta Ambientale dell'11 Febbraio 2008, si chiede che in fase esecutiva sia superata l'assoluta rigidità geometrica del perimetro dell 'argine di confine con il futuro piazzale. Pertanto l'arginatura prevista del piazzale va arrotondata in aderenza all'area di fitodepurazione.

2. E' necessario ridurre la superficie dei dossi progettati nell'area naturalistica al fine di realizzarli il più possibile idonei alla nidificazione dell 'avifàuna caratteristica.

3. L'Autorità Portuale provvederà, quali elementi compensativi, entro la conclusione dei lavori, ad elaborare i seguenti documenti:

- Piano di monitoraggio per verificare la funzionalità idraulica dell'intervento, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico del Parco del Delta del Po;
- Studio propedeutico al Piano di Gestione previsto per le zone SIC, relativamente alla parte sito di propria competenza amministrativa (parte "ambientale " dalla Pialassa del Piombone), che il Parco del Delta del Po utilizzerà per la elaborazione ed approvazione del Piano di gestione complessivo.

L'Autorità Portuale provvederà alla manutenzione delle opere realizzate al fine di garantirne il corretto funzionamento (porte vinciane, bacino di fitodepurazione, canali sublagunari, arginature).

2. Parere n. 239 del 19 Aprile 2010:

PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

1. L'integrazione di caratterizzazione dovrà essere spinta fino ad una profondità superiore a quella alla quale si è evidenziato un superamento alle Concentrazioni delle soglie di contaminazione. I nuovi punti di indagine avranno influenza fino al punto medio della distanza dal precedente punto analizzato.

2. Dovrà esser valutata l'efficacia della rimozione del materiale al fine di non utilizzare materiale, rimasto in loco, ma non idoneo per la costruzione dei dossi/barene.

3. Le modalità delle operazioni da svolgere per l'integrazione di caratterizzazione, la valutazione dell'efficacia della rimozione del materiale non idoneo al recupero in loco, le modalità del deposito temporaneo del materiale dragato in attesa della caratterizzazione per la destinazione finale a norma di legge, dovranno essere valutate, prima di procedere con l'esecuzione dei lavori, da ARPA.

4. Al fine di ottenere la migliore gestione degli habitat e del nuovo ecosistema che si intende ricreare all'interno della laguna, occorre definire fin da ora un più articolato assetto della morfologia dei dossi di cui è prevista la realizzazione. La gestione diretta del Parco nel Life Saline di Comacchio e negli interventi eseguiti nella palude dell'Ortazzo, il monitoraggio di recenti esperienze in aziende di vallicoltura private (Valle Bertuzzi e Vene di Bellocchio), le esperienze eseguite dal Comune di Ravenna nella gestione dei dossi realizzati nella Pialassa della Baiona consigliano di adottare metodiche di esecuzione dei dossi che favoriscano la nidificazione di specie acquatiche coloniali di valore conservazionistico, mentre disincentivino la colonizzazione degli stessi da parte del gabbiano reale e dei ratti. Pertanto il progetto definitivo riguardante l'assetto morfologico dei dossi di nuova creazione dovrà disincentivare la colonizzazione degli stessi da parte del gabbiano reale e dei ratti. Pertanto il progetto esecutivo riguardante l'assetto morfologico dei dossi di nuova creazione dovrà prevedere la diminuzione delle superfici perennemente emerse. Inoltre si dovrà prevedere un frazionamento dei dossi attualmente previsti a formare un numero maggiore di dossi, ma singolarmente di minore dimensione. Tutti questi accorgimenti hanno l'obiettivo di favorire la nidificazione nonché il successo riproduttivo di molte specie acquatiche coloniali e non, già presenti e in alcuni casi nidificanti nelle pialasse ravennati ma in sensibile diminuzione.

5. Nel programma di avvio lavori dovrà essere previsto l'allestimento di un sito idoneo all'insediamento della colonia di topino (Riparia riparia), già presente in loco in periodo primaverile estivo in un 'area che presumibilmente verrà disturbata e/o danneggiata dalle operazioni di urbanizzazione dell'area portuale.

6. In fase di accantieramento non invadere in nessun modo le aree con struttura di cantiere (baracche, depositi) che il P.S.C. di Ravenna destina/classifica come "Luoghi della riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica" ed in particolare come ARA "Aree di riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica".

7. In base al P.S.C. l'Area di Riqualificazione Ambientale n. 6 corrisponde alla Pialassa del Piombone, per cui i mezzi d'opera dovranno necessariamente accedere, mentre l'ARA n. 7 è adiacente al Piombone ed è corretto che non venga occupata da attrezzature di cantiere quale baracche, mezzi, ecc.

8. Tutti i progetti esecutivi di piantumazione e sistemazione per la fruizione dell'area dovranno essere presentati e approvati dal Comitato Tecnico Scientifico del Parco anche al fine di valutare e favorire la colonizzazione e l'insediamento nell'area di specie vegetali e associazioni vegetazionali tipiche delle lagune salmastre.

9. Deve essere eseguito un monitoraggio idraulico tenendo in considerazione il quadro dei mutamenti climatici in essere ormai evidenti, che implicano la necessità di attuare modalità di gestione del territorio adeguate e che tengano conto della possibilità di accadimento fenomeni naturali anche estremi e sino ad ora ritenuti poco probabili. Il piano di monitoraggio per verificare la funzionalità idraulica dell'intervento sarà attuato d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico del Parco del Delta del Po.

10. Dovrà esser previsto un monitoraggio bicanale a partire dal termine dei lavori di esecuzione dei dossi di cui al punto 4, al fine di verificare il successo ecologico dei suddetti quali habitat, in particolare di nidificazione, delle specie target, in analogia a quanto richiesto da questo Parco ed oggi in esecuzione da parte della Provincia di Ferrara nell'area dello Scanno di Goro, nel SIC-ZPS "Sacca di Goro Po di Goro Valle Dindona Foce del Po di Volano ".

11. Devono essere elaborati gli studi propedeutici al piano di gestione previsto per le zone SIC, in accordo con il Parco del Delta del Po, relativamente alla parte demaniale del sito di competenza amministrativa dell'Autorità Portuale (parte "ambientale " della Pialassa del Piombone), studi che il Parco del Delta del Po utilizzerà per la elaborazione ed approvazione del Piano di gestione complessivo.

3. <u>parere n. 840 del 28 giugno 2011:</u>

1. In considerazione della rilevanza delle problematiche relative alla escavazione dei fondali e alla relativa gestione dei materiali dragati ed alla indeterminatezza sulle destinazioni e delle modalità di reimpiego dei rilevanti volumi di escavo, l'Autorità Portuale di Ravenna dovrà predisporre un adeguato programma di riutilizzo dei materiali dragati, specificandone in modo dettagliato le destinazioni, le modalità e la tempistica di reimpiego, definendo preliminarmente i volumi escavati che per le loro caratteristiche qualitative devono essere gestiti come rifiuti e destinando prioritariamente i materiali con caratteristiche adeguate al ripascimento di spiagge in erosione; tale programma dovrà essere definito tramite adeguati accordi di programma con la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ravenna ed il Comune di Ravenna.

2. Come indicato nello studio di impatto ambientale si ritiene necessario che l'Autorità Portuale di Ravenna assicuri la sterilizzazione delle acque di stiva quale soluzione in grado di evitare la scomparsa o sostituzione di specie di interesse commerciale.

3. Come indicato nello studio di impatto ambientale si ritiene necessario che in ordine all'impatto acustico, durante l'esercizio della nuova configurazione portuale prevista dal Piano e delle opere connesse, al fine di contenere lo sforamento dei livelli sonori stimati e riportare la rumorosità entro i limiti di legge nel periodo notturno, prevedere l'installazione di opportune barriere antirumore fonoassorbenti nelle aree più critiche, in particolare in corrispondenza dell'attraversamento dell'area cimiteriale e del piccolo gruppo di abitazioni su via Baiona angolo via del Cimitero; inoltre appare necessario che sia realizzato quanto di seguito indicato:

   - Porto Corsini: lo spostamento di almeno parte del traffico afferente al terminal crocieristico sull'arteria urbana lungo canale (via molo Gaetano San filippo) a minore densità abitativa ed una limitazione di tale traffico nel periodo notturno;

   - Area cimiteriale di Ravenna: per quest'area appare necessario prevedere la congiunta realizzazione del By-pass con opportune barriere fonoassorbenti su entrambe i lati della carreggiata ed il convogliamento del traffico, afferente all'area portuale a nord del canale, su questo nuovo collegamento e sul suo prolungamento (via delle Bassette);
   - Pialassa baiona: si ritiene necessario realizzare una schermatura acustica realizzata con terrapieni e pannelli in legno opportunamente rinverditi per una lunghezza di circa 5,5 Km.

4. Come indicato nello studio di impatto ambientale si ritiene necessario, in quanto i principali impatti sono attesi durante la fase di escavo dei fondali e quindi dovrà essere posta particolare cura nella scelta dell'ubicazione e della conduzione dei cantieri, realizzare le mitigazioni per quanto riguarda gli impatti sull'acqua di seguito ricordate:

   - Utilizzo di draghe che realizzano un basso inquinamento attorno alla zona scavata; per ridurre il fenomeno della torbidità è preferibile l'utilizzo di un dragaggio per via idraulica realizzato mediante pompe di aspirazione in grado aspirare una miscela costituita da acqua e materiale sciolto del fondo;

   - Utilizzo di tecnologie di dragaggio e salpamento atte a massimizzare la conservazione della compattezza del materiale stesso e minimizzare le manipolazioni al fine di contenere il rilascio di sedimenti in mare;

   - Massimo riutilizzo del materiale dragato per i fabbisogni del cantiere;

   - attivazione di un sistema di sorveglianza continua delle lavorazioni e della qualità dei materiali;

   - Concentrazione temporale dei lavori che comportano movimentazione di sedimento e quindi delle operazioni di dragaggio per ridurre al minimo gli impatti sui fondali;

- Realizzazione di un piano di monitoraggio sia in fase di costruzione che in fase di gestione.

5. Come indicato nello studio di impatto ambientale, si ritiene necessario evitare di realizzare le opere, in particolare il terminal container, nel periodo riproduttivo delle specie ornitiche interessate e di evitare le operazioni di dragaggio nel periodo invernale al fine di non disturbare le specie svernanti nel tratto di mare antistante il Porto di Ravenna e di Marina di Ravenna (aree portuali comprese).

6. Si ritiene necessario realizzare il piano di monitoraggio previsto nello studio di impatto ambientale:

- in corrispondenza di alcuni recettori di Marina di Ravenna e Porto Corsini ritenuti più esposti alle emissioni di inquinanti in atmosfera (CO, N02 e PM10);

- in corrispondenza di punti individuati lungo il Canale Candiano, le Pialasse Piombione e Baiona e nella zona di avamporto a diverse profondità della colonna d'acqua;

- Costa - Linea di riva:
  - Rilievo fisico ogni 3 anni nel periodo di stanca climatico di giugno- luglio, con la prima campagna eseguita ante operam (prolungamento opere foranee).
  - Monitoraggio "continuo" della base aereo fotogrammetrica dell'ARPA Emilia Romagna con benchmark annuale centrato sul periodo di stanca climatico di giugno - luglio;
    (Concernente la Fase II)

- Costa — Sezione trasversale:
  - 2 transetti a Nord e 2 a Sud fuori della fascia attiva (ogni tre anni) con la prima campagna eseguita ante operam (prolungamento opere foranee); i rilievi saranno eseguiti a partire dalla terraferma (dalla + 2.0 m se in presenza di corpo dunale o dalla prima opera antropica rigida) fino ad una profondità fuori della fascia attiva (- 10 m s.l.m.m.);
    (Concernente la Fase II)

- all'interno delle Pialasse, avendo individuato,a seguito della valutazione di incidenza, gli eventuali habitat prioritari nell'ambito dei SIC;

- in corrispondenza dei ricettori abitativi e delle aree di tutela naturalistica più esposti alle emissioni sonore provenienti durante la fase di esercizio, in particolare dal traffico veicolare sulle arterie stradali principali:
  - presso l'area cimiteriale e del previsto collegamento By pass, presso l'abitato di Porto Corsini;
  - presso via Baiona, nel tratto stradale adiacente l'omonima Pialassa;

- nei punti maggiormente interssati dalla rumorosità proveniente dal traffico dei mezzi d'opera e dalle lavorazioni puntuali nelle aree di cantiere, durante la fase di realizzazione degli interventi previsti dal Piano regolatore Portuale:
  - presso gli edifici abitativi di Marina di Ravenna frontalieri l'imbocco del canale Candiano;
  - presso il bacino d'acqua della Pialassa del Piombone fronti stante la Penisola Trattaroli.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come indicato di seguito:

- le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 2, 6, 8, 9, 11 e 12 dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 22 dovranno essere verificate dall 'ARPA Emilia Romagna, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- la prescrizione di cui alla lettera A) n 18 dovrà essere verificata dal RUP dell'Autorità Portuale di Ravenna, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B), i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- La Regione Emilia Romagna provvederà alla verifica di ottemperanza di tutte le prescrizioni di cui alla lettera C) e di quelle di cui alla lettera A) nn. 3, 5, 16, 11, 19, 20, 23 e 24, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La verifica di ottemperanza definitiva è a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

2) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna:

a) Comunicare, con un congruo anticipo alla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna - Bologna, la data di inizio dei lavori, al fine di poter controllare i medesimi in corso d'opera;

b) Concordare con la Soprintendenza Archeologica di Bologna, al fine di un'esaustiva conoscenza e documentazione dei fondali rientranti nella linea di batimetría di -15, che potrebbero conservare resti archeologici sommersi, tempi e modi per un intervento archeologico subacqueo preventivo. In particolare tale intervento, che dovrà riguardare i tratti interessati dall'abbassamento delle quote, specificatamente l'area di Curva Marina e quella della canaletta esterna

illustrate nella Tav. 13 D, dovrà essere realizzato da personale subacqueo con competenze specifiche di tipo archeologico, sotto la Direzione Scientifica della stessa Soprintendenza;

c) Al fine di evitare modifiche negative alla percezione di quei luoghi, i prodotti di escavazione, dovuti ai lavori di dragaggio dei canali che dovessero eventualmente essere depositati all'interno di aree tutelate paesaggisticamente ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ssmm.ii., dovranno, in sede di progetto definitivo, essere concordate e verificate nel loro impatto con i luoghi, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna .Ferrara, Forlì, Cesena e Rimini.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

3) Prescrizioni della Regione Emilia Romagna:

a) deve essere garantito il completo rispetto, prima dell'approvazione del progetto definitivo, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC - 2012 - 0000006 del 20 gennaio 2012, ed in particolare delle prescrizioni assoggettate a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (prescrizioni di cui alla lettera A, nn. 2, 6, 8, 9, 11 e 12 del Decreto), della Regione Emilia-Romagna (prescrizioni di cui alla lettera A nn. 3, 5, 16, 17, 19, 20, 23 e 24, nonché di tutte le prescrizioni di cui alla lettera A, nn. 1, 10,12,13,14,15 e 22 del Decreto);

b) devono essere osservate tutte le condizioni e le disposizioni contenute nella delibera di Consiglio provinciale della Provincia di Ravenna n. 78 del 3 luglio 2012;

c) devono essere osservate le condizioni e le disposizioni contenute nella delibera di Consiglio comunale n. PG.79492/87 del 12 luglio 2012;

d) devono essere osservate le disposizioni contenute nei pareri del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa e, cioè, che prima di avviare le operazioni di dragaggio, vengano effettuate approfondite caratterizzazioni chimico-fisiche e granulometriche del materiale, secondo la normativa vigente e in accordo con le modalità suggerite dalla competente sezione provinciale dell'ARPA, che considerino tutti i materiali in gioco, nell'ambito di un piano di utilizzo organico e funzionale. Tale piano dovrebbe valutare, ai fini della scelta della destinazione finale, prioritariamente la compatibilità con l'impiego ai fini di ripascimento della spiaggia emersa (qualora possibile) e sommersa, a profondità idonee e lungo paraggi in erosione, considerando, al contempo, le esigenze e le possibilità tecniche-realizzative.

e) prima dell'approvazione del progetto definitivo deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ambientale relativa alle interferenze con beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

f) il progetto definitivo deve essere redatto in conformità alle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e in ogni caso i lavori non potranno essere iniziati fino a quando, ai sensi dell'art. 10 della LR n. 19/2008, non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13 della medesima legge regionale;

g) per quanto riguarda il vincolo idrogeologico, prima dell'esecuzione dei lavori delle opere in oggetto, deve essere acquisita l'autorizzazione dell'Ente competente di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 3/1999;

h) si devono osservare le normative di settore vigenti aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, provvedendo, ove necessario, ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta, o atto di assenso comunque denominato, previsti da norme vigenti.

La verifica di ottemperanza è a cura della Regione Emilia Romagna.

4) Prescrizioni del Comune di Ravenna:

a) per l'ambito CoS14 Lido Adriano nord-sud, limitare il sito al sub-comparto 12/b;

b) introdurre fra i siti di possibile conferimento dei futuri dragaggi anche la cava Stazzona, ai sensi di quanto previsto dal PIAE e dal PAE;

c) introdurre fra i siti di possibile conferimento dei materiali provenienti dalle casse di colmata l'intero POC tematico Logistica, compreso il comparto 4 e l'ambito art. 18 CoS3 Logistica-Romea-Bassette (Bassette sud sud) limitatamente alle aree a destinazione prevalentemente produttiva/logistica;

d) destinare prioritariamente qualsiasi granulometria riutilizzabile ai fini del ripascimento della costa ravennate, mediante la realizzazione di barre sommerse, rifluimenti al largo o ripascimenti delle spiagge emerse, venga prioritariamente destinato a tale emergenza ambientale, mediante interventi coordinati e condivisi fra Regione e Comune;

e) predisporre nei successivi livelli di progettazione uno specifico e dettagliato "studio di impatto da traffico" in relazione al transito dei mezzi (percorsi individuati,quantificazione numerica, frequenza giornaliera e media, tipologia, ecc.) previsti per la movimentazione dei materiali di cui trattasi e analisi delle caratteristiche delle infrastrutture stradali oggetto dei percorsi individuati sotto il profilo geometrico, strutturale, funzionale, amministrativo ed ambientale, nonché prevedere ogni e qualsiasi intervento necessario al fine di garantire:

l'idoneità dei percorsi, l'efficace mitigazione degli impatti e la sicurezza della circolazione stradale.

La verifica di ottemperanza è a cura del Comune di Ravenna:

5) Prescrizioni della Provincia di Ravenna:

a) prevedendo il progetto preliminare l'utilizzo di fanghi di dragaggio attualmente stoccati (operazione R13 di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per il riempimento di zone depresse (attività che si configurano come operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi — operazione R5 di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), dovrà essere acquisita autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di competenza della Provincia;

b) in relazione al riempimento delle Aree denominate LOGISTICA 1 e LOGISTICA 2 nel progetto definitivo occorre fornire elementi circa l'effettiva possibilità di ulteriore riempimento delle stesse ed è ammissibile collocare attività di gestione rifiuti, ma al di fuori della porzione non idonea (porzione a ridosso della via Canale Molinetto che il PTCP individua come paleodossi fluviali particolarmente pronunciati, art. 3.20, c. 2 lettera a);

c) per il riempimento dell'Area denominata BASSETTE SUD SUD è possibile collocare attività di gestione rifiuti a condizione che l'intervento sia inserito nell'accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e previsto da Piano Attuativo, accompagnato da Valsat, in variante al POC vigente;

d) al fine di avvalersi della nozione di sottoprodotto per i materiali ancora da dragare, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in sede di progettazione definitiva dovranno essere fomite prove oggettive circa la sussistenza dei requisiti previsti, con particolare riguardo alle caratteristiche qualitative dei materiali e alla compatibilità degli stessi con i siti di destinazione individuati, avendo a riferimento i limiti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i siti contaminati (secondo le modalità di caratterizzazione dei sedimenti da dragare indicate da ARPA, oltre alle verifiche analitiche da prevedere prima dell'utilizzo finale); la trattazione dovrà contenere anche specifiche valutazioni di compatibilità relative al contenuto di cloruri;

e) dovrà essere data priorità al tombamento dei siti cava Bosca e cava Stazzona con il conferimento dei materiali provenienti dal dragaggio del Canale Candiano; qualora in sede di progettazione definitiva, in relazione ai volumi di riempimento previsti e a seguito della verifica della disponibilità con le proprietà, risultasse inadeguata la capacità dei due siti (Stazzona e Bosca), si potrà procedere all'utilizzo del sito cava Morina;

f) l'intervento di riempimento di depressioni sommerse preesistenti (Pontazzo)non può essere condotto mediante operazioni di refluimento diretto al fine di evitare impatti negativi sull' area naturalistica, che rientra all' interno del perimetro del Parco del Delta del Po e in un' area SIC/ZPS; in fase di progettazione definitiva

dovranno essere valutate soluzioni alternative per le modalità di conferimento dei materiali da destinare all'area Pontazzo;

g) per tutte le localizzazioni indicate, il progetto definitivo dovrà dimostrare l'effettiva disponibilità delle aree da parte dell'Autorità Portuale per lo svolgimento delle attività di riempimento previste;

h) in sede di progettazione definitiva, dovrà essere fornita idonea documentazione attestante la qualità dei materiali e la loro effettiva idoneità per l'utilizzo specifico previsto nel progetto preliminare.

La verifica di ottemperanza è a cura della Provincia di Ravenna

6) Prescrizioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti:

a) Il soggetto aggiudicatore dovrà ottenere il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul Progetto definitivo, prima della sua approvazione.

La verifica di ottemperanza è a cura del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

RACCOMANDAZIONI – PARTE SECONDA

1) Raccomandazioni di AR.P.A. Emilia Romagna, Sez. Prov.le di Ravenna:

a) prima dell'approvazione del progetto definitivo si raccomanda che il proponente sviluppi una integrazione della caratterizzazione dei sedimenti da dragare per verificare l'assoggettabilità dei materiali a quanto previsto dall'art 184 bis comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in funzione delle destinazioni di massima previste; per avvallare l'istanza di assoggettabilità dei materiali ancora da dragare a quanto previsto dall'art. 184 bis comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità competente, con l'eventuale supporto di ARPA, dovrà individuare delle misure o stabilire criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare per ogni opzione individuata; i criteri che verranno indicati si baseranno (per la loro formulazione) sull'utilizzo specifico dei materiali in relazione alle relative specifiche destinazioni d'uso indicate dal proponente nel progetto e nella successiva integrazione ed alla compatibilità ambientale e pianificatoria specifica per cui i criteri potrebbero differire tra loro in funzione delle destinazioni d'uso e delle modalità di gestione proposte per ogni sito di destinazione individuato;

b) vista l'ingente quantità di materiale che si produrrà con l'inizio delle operazioni di dragaggio potrebbe essere opportuno che il proponente presenti nel progetto definitivo delle opzioni alternative rispetto a quelle già avanzate nel preliminare in esame e nelle integrazioni di cui al prot. n. 6041 del 22/06/2012; opzioni alternative potrebbero essere individuate anche per le operazioni di ripascimento al fine di poter individuare altre zone dei canali che possano presentare sedimenti idonei al ripascimento (sia per la loro qualità chimico fisica, sia per il contenuto di pelite) ovvero definire in maniera univoca le zone in erosione della costa che necessitano di apporto di materiale;

c) Si raccomanda che il materiale che è previsto possa essere utilizzato per operazioni di ripascimento sia caratterizzato seguendo quanto previsto dalla norma (art. 109 del DLgs 152/06 - DM 24/01/96 "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino") o dalla pubblicazione di APAT - ICRAM (ora ISPRA), "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini", prima della sua movimentazione;

d) Si raccomanda che le operazioni proposte di riempimento della depressione evidente nel Chiaro del Pontazzo, vista la qualità particolare dei fondali presenti nel Chiaro, non siano condotte mediante operazioni di refluimento diretto, come proposto al punto b) dell'integrazione al progetto, al fine di evitare una forte risospensione della stratificazione storica dei sedimenti ora

presenti, con impatto negativo sull'area a vocazione naturalistica; si raccomanda che la Regione, quale Autorità Competente, individui quindi anche il livello di pelite che ritiene non possa portare impatti complessivi negativi sull'ambiente e sull'ecologia delle varie aree che verranno indicate quali zone di ripascimento.

2) Raccomandazioni della Regione Emilia Romagna:

a) Sarebbe opportuno, in base a quanto suggerito dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, valutare l'eventuale possibilità di operare un dragaggio selettivo, qualora le analisi individuassero strati con caratteristiche migliori.

3) Raccomandazioni della Provincia di Ravenna:

a) Si raccomanda che, le operazioni di riempimento delle aree denominate LOGISTICA 1,2 e 3 e BASSETTE SUD-SUD previste nel progetto, soggette alla disciplina in materia di rifiuti, siano subordinate alla modifica dell'autorizzazione in essere ovvero al rilascio di nuova autorizzazione, di competenza di questa Provincia.

4) Raccomandazioni della Direzione marittima di Ravenna:

a) Si raccomanda, una volta terminati i lavori di dragaggio, un'ordinaria manutenzione di fondali nel Porto di Ravenna al fine di assicurare la costante tenuta degli stessi per scongiurare il progressivo interrimento nel tempo.

5) Raccomandazioni dell'Agenzia delle Dogane, Ufficio delle Dogane di Ravenna:

a) Si raccomanda nella fase realizzativa vera e propria, con la costruzione delle opere edili, il banchinamento e soprattutto le installazioni di capannoni e strutture di vario tipo, di valutare se e per quali casi sarà opportuno presentare la richiesta di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990, dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente per opere fisse o mobili, movibili o amovibili, che insistono sulla linea doganale oppure nella zona di vigilanza.

6) Raccomandazioni del Parco del Delta del Po:

a) Si raccomanda che i successivi progetti definitivi definiscano, oltre all'utilizzo finale dei materiali stessi, quanto previsto dal vigente D.Lgs 152/2006, opportunamente integrato dal Documento ISPRA (ex APAT- ICRAM) "Manuale per la movimentazione di sedimento marini", le caratteristiche granulometrico - tessiturali, fisico - chimiche, ecc, dei sedimenti interessati.

b) Si raccomanda di tenere conto nei progetti definitivi che insieme ai materiali da smaltire, sia per nuovi escavi sia per ridistribuzione dei sedimenti oggi in

cassa di colmata, si dovranno smaltire quantità di materiale risultante dalle demolizioni di opere preesistenti.

c) per le casse di colmata si raccomanda il pieno rispetto durante le operazioni dei previsti lavori, controlli e monitoraggi.

d) per quanto riguarda la Cava Bosca, a livello di progetto definitivo si raccomanda di valutare un suo eventuale inserimento tra le iniziative del circuito ambientale previsto dal Parco per l'area di Foce Bevano e del recente Centro Visite della Bevanella; in tal senso si raccomanda di verificare anche la possibilità, a suo tempo espressa dall'accordo territoriale tra la Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e l'Autorità Portuale di Ravenna (sottoscritto il 25/5/2006 e successivamente decaduto) di ... prevedere quale sistemazione finale oltre al tombamento, o la creazione di aree rimboschite ... il permanere all'interno dell'area ... di un bacino o prato allagato gestito sulla base di fini naturalistici le cui dimensioni e caratteristiche dovranno essere dettate dal Comune stesso.

e) Si raccomanda per il sito di destino del "Pontazzo" la futura progettazione esecutiva preveda uno specifico piano di recupero ambientale come suggerito anche da Comune ed ARPA; a tal fine si chiede di prendere in considerazione la seguente proposta da verificare in fase di progetto definitivo/esecutivo sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed economica:
"L'area del Pontazzo rientra in zona di Parco SIC/ZPS e riveste una notevole importanza naturalistica, ma presenta attualmente uno squilibrio rispetto alle originali condizioni ambientali, dovuto ad un 'anomala profondità dei fondali, molto più elevata rispetto alle condizioni originarie. Pertanto, l'operazione prevista, se opportunamente dimensionata, rappresenta una promettente opportunità di ripristino della biodiversità ittica e di incremento del reclutamento di novellarne, sia di specie di elevato valore conservazionistico che di specie pregiate per la pesca professionale marittima.
L'ipotesi di seguito proposta prevede il mantenimento di un battente idrico in tutta l'area del Pontazzo, tale da favorire la diversificazione ambientale e di conseguenza la creazione di nicchie riproduttive per le specie ittiche e idonee alla crescita del novellarne. Tale intervento, contempla anche la realizzazione di un numero adeguato di barene orientate in modo da favorire e mantenere un opportuno idrodinamismo. Sebbene la creazione di tali microaree favorisca in senso generale l'aumento di tutte le specie caratteristiche degli ambienti di transizione del nord adriatico riportate nella tabella inserita nel parere dell 'Ente, può tuttavia essere opportunamente dimensionata tramite modelli di idoneità dell'habitat, calibrati in modo specie-specifico. "
Si raccomanda di non applicare qui assolutamente un conferimento diretto del materiale dragato ma solo un loro conferimento come sottoprodotti, dopo un naturale essiccamento, analisi specifiche ed una valutazione di idonee soluzioni tecniche; si consiglia inoltre di prevedere dettagliati piani di monitoraggio ambientale degli interventi sopra citati, da attuarsi nei luoghi di destino dei sedimenti e da prolungarsi nel medio periodo, in modo da verificarne i reali effetti sull'ambiente e comprendere le relazione con gli ecosistemi delle aree naturali interessate.

f) Si raccomanda che il Parco del Delta del Po effettui la valutazione di incidenza sui progetti esecutivi, in particolare sull'area del Pontazzo, sia per le attività di cantiere che per le attività di funzionamento del porto.

13A04971

DELIBERA 18 marzo 2013.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2011 e 2012 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999 e articolo 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Delibera n. 26/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo - da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20.658.276 euro);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), art. 2, comma 109;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i., concernenti l'utilizzo del Codice Unico di Progetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;»

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture e risorse finanziarie, ivi incluse quelle relative al Fondo di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge n. 181/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 233/2006;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 (*G.U.* n. 241/1999) e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012 (*G.U.* 273/2012), recante «Attuazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, n. 262 (*G.U.* n. 45/2013) previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228/2011, e recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso Amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici», nel quale tra l'altro si stabilisce, con riferimento ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le Amministrazioni centrali, di limitare il ricorso a competenze esterne ai casi in cui manchino adeguate professionalità all'interno delle Amministrazioni stesse e, nei casi in cui ciò si rendesse indispensabile, di prevedere procedure che assicurino pubblicità delle selezioni;

Viste le proprie delibere n. 179/1999 (*G.U.* n. 14/2000), n. 93/2000 (*G.U.* n. 256/2000), n. 116/2000 (*G.U.* n. 8/2001), n. 143/2000 (*G.U.* n. 64/2001), n. 67/2001 (*G.U.* n. 183/2001), n. 98/2002 (*G.U.* n. 15/2003) e n. 122/2003 (*G.U.* n. 113/2004), n. 54/2005 (*G.U.* n. 251/2005), n. 5/2006 (*G.U.* n. 212/2006), n. 102/2007 (*G.U.* n. 41/2008), n. 85/2008 (*G.U.* n. 10/2009) e n. 102/2010 (*G.U.* n. 47/2011) con le quali è stato disposto il riparto - tra i Nuclei delle Regioni e Province autonome, i Nuclei delle Amministrazioni centrali e le cosiddette «funzioni orizzontali» - delle quote relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 per le finalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata;

Viste le delibere n. 45/2011 (*G.U.* n. 234/2011) e n. 124/2012 (*G.U.* n. 50/2013), con le quali questo Comitato ha approvato le relazioni sull'avanzamento del sistema Codice Unico di Progetto/Monitoraggio degli Investimenti pubblici, di cui all'art. 1, comma 5, della citata legge n. 144/1999, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144/1999;

Ritenuto opportuno procedere al riparto delle risorse relative agli anni 2011 e 2012 destinate al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, per il complessivo

importo di 13.770.000 euro, pari alla somma degli stanziamenti effettivamente disponibili (8.100.000 euro per il 2011 e 5.670.000 euro per il 2012);

Considerato che la citata delibera n. 102/2010 prevede che tutti i Nuclei debbano inviare una relazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle Amministrazioni di appartenenza;

Considerato che, ai fini della definizione del riparto 2011-2012, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con note prot. 3887-P e 3888-P del 27 settembre 2012, indirizzate rispettivamente ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le Amministrazioni centrali e ai Nuclei istituiti presso le Regioni e le Province Autonome, ha sollecitato l'invio della predetta relazione e richiesto informazioni concernenti, tra l'altro, il grado di utilizzo, a settembre 2012, delle risorse già trasferite ai Nuclei a valere sulle precedenti delibere di questo Comitato;

Tenuto conto che, sulla base delle risposte pervenute alle sopra citate note:

sono sostanzialmente riconfermate le attività e la capacità di spesa dei Nuclei istituiti presso le Regioni e le Province Autonome, già poste a base del riparto di cui alla precedente delibera n. 102/2010;

non risultano costituiti nel biennio in esame i Nuclei del Ministero delle politiche agricole e forestali nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, come comunicato al DIPE dalle predette Amministrazioni, rispettivamente, in data 20 novembre 2012 e 12 novembre 2012 e risulta altresì riconfermata la mancata costituzione del Nucleo del Ministero degli affari esteri, già comunicata in occasione del precedente riparto, di cui alla richiamata delibera n. 102/2010;

il Nucleo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come riportato nella relazione inviata al DIPE, con nota 20 novembre 2012, da detto Ministero, è decaduto nel mese di agosto 2011 ed è stato reinsediato a giugno 2012;

il Nucleo del Ministero della salute, con nota 24 ottobre 2012, fa presente che lo stesso non è stato operativo da luglio 2011 a febbraio 2012;

il Nucleo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, come riportato nella relazione inviata da detto Ministero con nota 25 gennaio 2013, è giunto scadenza 1'8 settembre 2011 e non è stato più ricostituito;

il Nucleo del Ministero delle infrastrutture e trasporti, come riportato nella relazione inviata al DIPE con nota 11 ottobre 2012, è stato ricompreso dall'Ufficio centrale di bilancio di detto Ministero, su parere dell'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - IGOP - della Ragioneria Generale dello Stato, quale organo a partecipazione onorifica, con conseguente disimpegno dei relativi fondi per il 2012;

Ritenuto, nelle more di una completa attuazione del sopra citato art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione e monitoraggio degli investimenti relativi ad opere pubbliche, di non procedere a una revisione complessiva dei criteri di riparto, né a livello macro, né a livello dei singoli Nuclei e funzioni orizzontali;

Ritenuto quindi opportuno confermare, per il biennio 2011 e 2012, il riparto tra livelli istituzionali già adottato nelle precedenti delibere, prevedendo che il 70 per cento dell'ammontare annuale sia destinato ai Nuclei istituiti presso le Amministrazioni regionali e delle Province Autonome, il 20 per cento dell'ammontare annuale ai Nuclei istituiti presso le Amministrazioni centrali e il 10 per cento dell'ammontare annuale alle «funzioni orizzontali»;

Tenuto conto che, ai sensi delle sopra citate norme di attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 30, comma 9, è necessario che:

le Amministrazioni centrali trasmettano a questo Comitato le linee guida per la valutazione degli investimenti di opere pubbliche nei settori di propria competenza;

i Nuclei delle Amministrazioni centrali assumano per il corretto svolgimento delle attività di valutazione degli investimenti di cui al sopra citato decreto 3 agosto 2012, nuove funzioni, finalizzate alla razionalizzazione e alla trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità finanziate a valere sulle leggi di spesa pluriennale a carattere permanente;

il monitoraggio della realizzazione delle singole opere vada attuato sulla base delle informazioni contenute nella banca dati di cui all'art. 13 della medesima legge;

Ritenuto altresì, sulla base degli esiti della ricognizione effettuata dal DIPE, con riferimento al riparto all'interno delle rispettive quote istituzionali, di:

confermare, per i Nuclei istituiti presso le Regioni e delle Province Autonome, per il 2011 e il 2012, le stesse percentuali di riparto già adottate con la sopra citata de-

libera n. 102/2010 per il 2009 e il 2010, assicurando la quota fissa di 100.000 euro a tutela della funzionalità di tutti i Nuclei;

rimodulare, per i Nuclei istituiti presso le Amministrazioni centrali, per il 2011 e il 2012, le percentuali di riparto, di cui alla richiamata delibera n. 102/2010, al fine di tenere conto dei periodi di effettiva attività dei Nuclei stessi e degli eventuali periodi di attività svolte a titolo meramente onorifico, mantenendo comunque una quota fissa di 50.000 euro a tutela della funzionalità dei Nuclei costituiti;

condizionare l'erogazione del 50 per cento della quota assegnata a ciascun Nucleo delle Amministrazioni centrali all'avvenuta trasmissione a questo Comitato delle linee guida di cui al precedente punto;

Tenuto conto che l'entrata in vigore della richiamata legge n. 136/2010 e s.m.i. ha comportato nel biennio in argomento un rilevantissimo incremento di tutte le attività riferite al sistema CUP, sia per le quanto attiene alle richieste di accredito al sistema, sia per il rilevante aumento dell'impegno necessario per l'assistenza agli utenti e che lo stesso CUP è stato posto a base della sperimentazione del monitoraggio finanziario per le grandi opere ex art. 176, comma 3, lett. *e)*, come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. *l)*, del decreto legislativo n. 113/2007, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

Tenuto conto delle nuove funzioni dei Nuclei delle Amministrazioni centrali, di cui al sopra citato decreto 3 agosto 2012, e ritenuto necessario un coordinamento tra i Nuclei delle Regioni e Province autonome e i Nuclei delle Amministrazioni centrali, finalizzato sia alla redazione del documento pluriennale di pianificazione, di cui all'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 228/2011, sia alla organizzazione delle attività propedeutiche al prossimo ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuto opportuno, con riferimento alle cosiddette «funzioni orizzontali», riconfermare le funzioni di raccordo tecnico e funzionale tra i Nuclei in capo all'Unità di Valutazione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (UVAL) e al DIPE;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, espresso nel corso della seduta del 13 marzo 2013 sulla proposta di riparto relativa ai Nuclei istituiti presso Regioni e Province autonome e alle predette attività di raccordo, proposta trasmessa alla Conferenza dal Ministro per la coesione territoriale, nelle funzioni di Segretario di questo Comitato, con nota n. 575 del 12 marzo 2013;

Vista la nota 13 marzo 2013, n. 586, con la quale il Ministro per la coesione territoriale chiede l'inserimento all'ordine del giorno del Comitato della proposta di riparto delle risorse relative alle annualità 2011 e 2012 del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 15 marzo 2013, n. 1277, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, nelle funzioni di Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. Per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le Amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome, vengono assegnati gli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 2011 (8.100.000 euro) e 2012 (5.670.000 euro), per un importo complessivo pari a 13.770.000 euro.

2. Di tale importo complessivo, 9.639.000 euro sono destinati ai Nuclei di Regioni e Province autonome, 2.754.000 euro ai Nuclei delle Amministrazioni centrali e 1.377.000 euro alle cosiddette «funzioni orizzontali», come specificato nella tabella seguente:

RIPARTIZIONE RISORSE ANNI 2011-2012
ART. 1, COMMA 7, L. N. 144/1999 E ART. 145, COMMA 10, L. N. 388/2000
(euro)

	2011	2012	Totale assegnazioni 2011-2012
REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
Abruzzo	209.765	157.465	367.230
Basilicata	183.120	143.516	326.636
Calabria	283.742	196.194	479.937
Campania	490.429	304.401	794.829
Emilia-Romagna	289.957	199.448	489.406
Friuli V-Giulia	170.327	136.818	307.145
Lazio	318.074	214.168	532.243
Liguria	189.722	146.972	336.695
Lombardia	501.613	310.256	811.869
Marche	174.866	139.194	314.060
Molise	170.910	137.123	308.033
P.A. Bolzano	171.123	137.235	308.358
P.A. Trento	171.123	137.235	308.358
Piemonte	303.973	206.786	510.759
Puglia	383.923	248.642	632.564
Sardegna	280.833	194.671	475.504
Sicilia	478.474	298.142	776.617
Toscana	259.229	183.361	442.590
Umbria	165.665	134.378	300.043
Valle d'Aosta	171.123	137.235	308.358
Veneto	302.009	205.758	507.767
TOTALE REGIONI E P.A.	**5.670.000**	**3.969.000**	**9.639.000**
AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Ambiente	125.042	84.446	209.488
Beni culturali	232.335	207.858	440.193
Infrastrutture e trasporti	271.989	50.000	321.989
Interno	226.778	204.286	431.064
Istruzione, università e ricerca	247.352		247.352
Salute	103.282	204.757	308.040
Sviluppo economico	140.330	148.733	289.063
PCM - Dip. Programmazione economica	272.891	233.920	506.811
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**1.620.000**	**1.134.000**	**2.754.000**
FUNZIONI ORIZZONTALI			
Sistema MIP/CUP	567.000	396.900	963.900
Azioni di raccordo fra i nuclei di cui	243.000	170.100	413.100
- UVAL (Sviluppo economico)	145.800	102.060	247.860
- PCM - DIPE	97.200	68.040	165.240
TOTALE FUNZIONI ORIZZONTALI	**810.000**	**567.000**	**1.377.000**
TOTALE GENERALE	**8.100.000**	**5.670.000**	**13.770.000**

3. L'erogazione del 50 per cento di quanto assegnato a ciascun Nucleo delle Amministrazioni centrali è condizionato alla presentazione a questo Comitato delle linee guida di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede all'assegnazione delle somme individuate nella proposta di riparto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a titolo di concorso delle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige). Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al Capo X, capitolo 2368, art. 6.

5. In relazione ai futuri riparti del fondo di cui alla legge n. 144/1999, saranno definiti nuovi criteri di ripartizione, tenendo conto:

per i Nuclei delle Amministrazioni centrali:

delle nuove funzioni assegnate ai suddetti Nuclei dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012;

della avvenuta riorganizzazione dei Nuclei stessi, alla luce delle indicazioni di cui sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012;

per Nuclei delle Regioni e Province autonome:

del supporto offerto ai Nuclei delle Amministrazioni centrali nella redazione del documento pluriennale di pianificazione, di cui all'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 228/2011, al fine di coordinare la programmazione sul territorio di competenza;

delle attività propedeutiche al prossimo ciclo di programmazione 2014-2020.

Si dovrà inoltre tenere conto, per ogni singolo Nucleo, del supporto offerto alla rispettiva Amministrazione nell'attuazione di quanto previsto in termini di monitoraggio dal sopra citato decreto legislativo n. 229/2011 e dalla legge n. 144/1999, art. 1, comma 5.

6. I Nuclei invieranno una relazione annuale, da predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni CIPE sia sul cofinanziamento da parte delle Amministrazioni di appartenenza.

Roma, 18 marzo 2013

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 12

13A04972

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Mylan Generics».

Con la determinazione n. aRM - 123/2013-2322 del 21/05/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta MYLAN S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391354

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391341

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391339

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391327

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391315

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391303

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391291

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391289

Descrizione: "200 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391277

Descrizione: "150 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391265

Descrizione: "150 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391253

Descrizione: "150 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS

Confezione: 037391240

Descrizione: "150 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/AL

Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391238
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391226
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391214
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391202
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 6 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391190
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 4 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391188
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 2 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391176
Descrizione: "150 mg capsule rigide" 1 CAPSULA IN BLISTER PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391164
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391152
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391149
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391137
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391125
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391113
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 14 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391101
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391099
Descrizione: "100 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391087
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 100X1 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391075
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 100 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391063
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 50 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391051
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 30 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391048
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391036
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 20 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391024
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 10 capsule in blister PVC/AL
Medicinale: FLUCONAZOLO MYLAN GENERICS
Confezione: 037391012
Descrizione: "50 mg capsule rigide" 7 capsule in blister PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05091

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermolin».

Con la determinazione n. aRM - 137/2013-3065 del 23 maggio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta LA.FA.RE. S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DERMOLIN
Confezione: 022370047
Descrizione: "0,025% crema" tubo 30 g

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05092

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lisanirc» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 128/2013 del 19 aprile 2013

Medicinale: LISANIRC.

Confezioni: 029277 011 - 80 mg compresse a rilascio modificato - 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 2 gennaio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A05093

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipofundin S»

Con la determinazione n. aRM - 127/2013-718 del 21 maggio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta B. Braun Melsungen AG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LIPOFUNDIN S.

Confezioni:

026576138 - «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

026576140 - «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

026576153 - «10% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

026576165 - «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 100 ml;

026576177 - «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 250 ml;

026576189 - «20% emulsione per infusione» 10 flaconi 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05094

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebivololo Mylan».

Con la determinazione n. aRM - 126/2013-2322 del 22 maggio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mylan S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: NEBIVOLOLO MYLAN.

Confezioni:

039447040 - «5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL;

039447038 - «5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL;

039447026 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL;

039447014 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A05095

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91.

Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che: in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi";

Vista la comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2011;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica

Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a EURO 51.645.689,91, non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

Scadenza Mutui	Tasso Fisso	Tasso variabile
Fino a 10 anni	Swap 7 Y + 2,60%	Euribor 6 mesi + 2,60%
Fino a 15 anni	Swap 10 Y + 3,05%	Euribor 6 mesi + 3,00%
Fino a 20 anni	Swap 12 Y + 2,95%	Euribor 6 mesi + 2,85%
Fino a 25 anni	Swap 15 Y + 2,95%	Euribor 6 mesi + 2,90%
Oltre 25 anni	Swap 20 Y + 2,85%	Euribor 6 mesi + 2,85%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi verso Euribor fissati a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, i tassi swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS — EUR.

La presente comunicazione sostituisce la precedente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2011.

13A05116

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al calendario delle festività ebraiche, per l'anno 2014

L'art. 5, n. 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane", emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2014:

Tutti i sabati

Lunedì 14 aprile - Vigilia Pesach (Pasqua)

Martedì 15 e Mercoledì 16 aprile - Pesach (Pasqua)

Lunedì 21 e Martedì 22 aprile - Pesach (Pasqua)

Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno - Shavuoth (Pentecoste)

Martedì 5 agosto - Digiugno del 9 di Av

Giovedì 25 e Venerdì 26 settembre - Rosh Hashanà (Capodanno)

Venerdì 3 ottobre - Vig. Kippur (Vigilia di espiazione)

Sabato 4 ottobre - Kippur (Digiuno di espiazione)

Giovedì 9 e Venerdì 10 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne)

Mercoledì 15 e Giovedì 16 ottobre - Sukkot (Festa delle Capanne)

Venerdì 17 ottobre - Simchat Torà (Festa della legge)

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

13A05026

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie d'argento al valor militare

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2044 in data 26 aprile 2013, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa al n. 4907 in data 27 maggio 2013, è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al Maresciallo Capo Vincenzo FANELLI, nato il 3 febbraio 1973 a Bari, con la seguente motivazione: "Comandante di plotone impiegato nell'ambito della missione "ISAF XVI" in Afghanistan, nel corso di un'attività operativa soccorreva un paracadutista gravemente ferito. Ancorché fatto segno da ripetuto fuoco ostile ed esponendo la propria vita a manifesto rischio, incurante dell'incessante fuoco di armi automatiche, traeva il commilitone in zona defilata. Appreso di un ulteriore paracadutista colpito, muoveva verso la sua posizione esponendosi all'azione avversaria e ne proteggeva con il fuoco il soccorso e lo sgombero. Fulgido esempio di Sottufficiale paracadutista che, con il suo esemplare operato, confermava il valore del soldato italiano in terra afghana".—. Khame Mullawi — Valle del Morghab (Afghanistan), 25 luglio 2011.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2045 in data 26 aprile 2013, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa al n. 4902 in data 27 maggio 2013, è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al Caporal Maggiore Capo Scelto Giuseppe SCALAVINO, nato il 4 ottobre 1975 a Palermo, con la seguente motivazione: "Comandante di Squadra fucilieri e Soccorritore Militare, interveniva a favore di un commilitone gravemente ferito trasportandolo in zona sicura per l'evacuazione, malgrado la violenta azione di fuoco ostile. Successivamente e di iniziativa, assumeva il comando dei paracadutisti nell'area organizzando la reazione a un ulteriore imboscata. A rischio della propria vita si portava dove più intensa era l'azione di fuoco avversaria, anche al fine di assicurare l'incolumità dei civili presenti in loco. Fulgido esempio di graduato paracadutista che, con il suo esemplare comportamento, confermava il valore del soldato italiano nel particolare scenario operativo dell'Afghanistan".—. Khame Mullawi — Valle del Morghab (Afghanistan), 25 luglio 2011.

13A04976

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinalgen» soluzione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 381 del 14 maggio 2013

Specialità medicinale per uso veterinario: DINALGEN soluzione niettabile.

Confezioni:

scatola da 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103700011;

scatola da 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103700023;

scatola da 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103700035;

scatola da 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103700047.

Titolare A.I.C: Esteve S.p.A con sede legale via Ippolito Rossellini n. 12, 1° piano - 20124 Milano - Codice fiscale n. 07306141008.

Oggetto: Variazione: I.A A.5. - Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il per rilascio lotti.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto la modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, comprese le sedi del controllo qualità, ed il rilascio dei lotti come di seguito indicato:

da: Pfizer Olot, S.L.U. Ctra, de Caprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya - 17813 Gerona (Spain) a: Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. Ctra, de Camprodòn, s/n - Finca La Riba, Vall de Bianya - 17813 Gerona (Spain).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04939

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sputolysin» 5 mg/g polvere orale per cavalli.

Estratto provvedimento n. 390 del 15 maggio 2013

Medicinale veterinario: "SPUTOLYSIN" 5 mg/g polvere orale per cavalli.

Confezione: - barattolo da 420 g - A.I.C. n. 101123014.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano - Cod. Fisc. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: estensione periodo validità dopo prima apertura.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica del periodo di validità dopo prima apertura:

da: "dopo la prima apertura il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato" a: "30 giorni".

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente:

medicinale confezionato per la vendita: 3 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 30 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04940

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ceftiomax» 50 mg/ml.

Estratto Provvedimento n. 410 del 21 maggio 2013

Procedura mutuo riconoscimento N. PT/V/0101/001/II/007.

Medicinale veterinario "CEFTIOMAX" 50 mg/ml sospensione iniettabile per suini e bovini, nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104230014.

Oggetto: Variazione di tipo II: modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica; utilizzazione parziale) per uso parenterale e di medicinali/immunologici, multidose per uso parenterale.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in c/Barcelonés, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Valles (Barcellona) - Spagna.

È autorizzata la variazione tipo II del medicinale veterinario indicato in oggetto, concernente l'immissione in commercio di una nuova confezione e, precisamente:

Flacone in vetro di tipo I da 250 ml con tappo in gomma bromobutilica rosa e chiusura in alluminio color oro - A.I.C. n. 104230026.

Il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto in confezionamento integro e dopo prima apertura rimane invariato.

Pertanto il punto 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario è così modificato:

"flaconi in vetro di tipo I da 100 ml con tappo in gomma bromobutilica con stopper e ghiera in alluminio con cappuccio FLIPP OFF di colore blu. Il flacone da 100 ml è confezionato in una scatola in cartoncino stampato;

flaconi in vetro di tipo I da 250 ml con tappo in gomma bromobutilica rosa con chiusura in alluminio color oro. Il flacone da 250 ml è confezionato in una scatola in cartoncino stampato.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate".

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

13A04941

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Domosedan» soluzione iniettabile 10 mg/ml per equini e bovini.

Estratto provvedimento n. 392 del 15 maggio 2013

Medicinale veterinario "DOMOSEDAN" Soluzione iniettabile 10 mg/ml per equini e bovini.

Confezioni:

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 100102019;

flacone da 20 ml A.I.C. n. 100102021.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation con sede in Orionintie 1 FIN-02200 Espoo - Finlandia.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB unforeseen: variazione regime di dispensazione.

In riferimento al decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 28 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 2009 concernente la detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti, viene inserita ai punti 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione e modalità di dispensazione del RCP e relativi paragrafi delle etichette e foglietto illustrativo, la seguente frase: "La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino al 31 ottobre 2013 così come indicato nel comunicato del 31 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2013.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A04942

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'esercizio 2012.

Con decreto interministeriale del 23 gennaio 2013 è stata fissata, a decorrere dall'esercizio 2012, l'aliquota dell'addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, per le voci di tariffa dei settori Artigianato, Industria, terziario e altre attività nella misura dell'1,08% mentre rimane invariata (0,02%) l'aliquota dell'addizionale prevista per il settore marittimo.

Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

13A05069

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dei regolamenti e programmi didattici per il volo da diporto o sportivo.

Si comunica che in data 30 maggio 2013 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha emesso, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133, il decreto di approvazione dei seguenti regolamenti e programmi didattici del volo da diporto o sportivo:

a) «Regolamento tecnico/operativo/didattico per il volo da diporto o sportivo per apparecchi provvisti di motore (V.D.S./V.M.)»;

b) «Manuale teorico/pratico per il conseguimento dell'abilitazione al volo in formazione V.D.S.»;

c) «Regolamento tecnico/operativo/didattico per il volo da diporto o sportivo per apparecchi privi di motore (V.D.S./V.L.)»;

d) «Procedure di traino per mezzi V.D.S./V.L.»;

e) «Regolamento didattico per i corsi simulazione inconvenienti di volo per parapendio».

I testi del decreto 30 maggio 2013 e i regolamenti e programmi didattici approvati sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell'Aero Club d'Italia: www.aeci.it.

13A05070

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-136) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00